

DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE MAGGIO 2022, N. , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA.

RELAZIONE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE**

**CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA**

***ART. 1.
(Bonus sociale energia elettrica e gas)***

La norma, avente una valenza sostanzialmente interpretativa, è volta a chiarire i possibili dubbi inerenti agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella dell'entrata in vigore della stessa e dell'emissione delle bollette di luce e gas.

Come chiarito dall'ARERA, i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto senza la necessità per questi ultimi di presentare domanda, come avveniva negli anni precedenti.

Infatti, tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus. In ragione del fatto che il valore della dichiarazione ISEE è annuale, la disposizione in esame prevede conseguentemente che le eventuali maggiori somme liquidate nelle bollette emanate nell'anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell'applicazione del bonus, sono oggetto di compensazione nelle bollette immediatamente successive ovvero, qualora la compensazione non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. La norma, non mutando i requisiti sostanziali di accesso al bonus, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***ART. 2.
(Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)***

La disposizione in esame, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia e gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 prevede:

- al **comma 1** l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022, così innalzandolo dall'attuale misura del 20 per cento alla misura del 25 per cento;
- al **comma 2** l'incremento sempre di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, innalzandolo dall'attuale misura del 20 per cento alla misura del 25 per cento;
- al **comma 3** l'incremento di 3 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro



dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, innalzandolo dall'attuale misura del 12 per cento alla misura del 15 per cento.

ART. 3.

(Credito d'imposta per gli autotrasportatori)

La disposizione, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, al comma 1, riconosce alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato come carburante nei veicoli utilizzati per l'esercizio delle medesime attività. Tale spesa sarà comprovata mediante le relative fatture d'acquisto. La spesa sostenuta si considera comprensiva dell'accisa e al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Al comma 2, si prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si prevede che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

ART. 4.

(Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

La disposizione, al comma 1, introduce l'articolo 15.1 al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Il nuovo articolo 15.1, al comma 1, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, al comma 1, prevede il riconoscimento, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 2 prevede che è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e che ha consumato, nel primo trimestre dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

I commi 3 e 4 – in coerenza con la disciplina applicabile agli altri contributi introdotti per far fronte allo straordinario incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale – dispongono che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rilevi ai fini delle imposte dirette e sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto, prevedendo altresì la possibilità di cessione del credito d'imposta, introdotta per i contributi *de quibus* dal decreto-legge n. 21 del 2022, alle condizioni ivi previste.



Infine, il comma 5 prevede la disciplina del monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta. Il comma 2 della disposizione reca la copertura finanziaria della misura.

ART. 5.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Avuto riguardo al contesto contingente, che richiede – per motivi di sicurezza energetica nazionale correlati al conflitto russo-ucraino – di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, la norma (**comma 1**) attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto. Il medesimo carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza è attribuito alle infrastrutture connesse alle opere di cui sopra. Per la realizzazione delle opere stesse (e delle relative infrastrutture) si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari straordinari (il numero dei commissari è rimesso alla scelta del governo). Tale commissario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti in materia (quali, a mero titolo esemplificativo, l'ISPRA e le ARPA territorialmente competenti). Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per le opere e le infrastrutture connesse in oggetto, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio disciplinata dall'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007 è rilasciata, in via eccezionale, dal commissario straordinario di governo, a seguito di procedimento unico, da concludere entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza del soggetto proponente il progetto (**comma 2**).

In ragione dei motivi di indifferibilità e urgenza (correlati alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese) sottesi alle previsioni di cui al presente articolo, per le opere e le infrastrutture in argomento trova applicazione il procedimento di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che consente al Ministro della transizione ecologica, previo parere del Ministro della cultura, di esentare, in tutto o in parte, un progetto specifico delle valutazioni di impatto ambientale. Si precisa che tale esenzione dovrà essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione europea (**comma 3**).

Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. Tale autorizzazione tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative ed include altresì eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera (**comma 4**).

I soggetti che si propongono per la realizzazione delle opere funzionali all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale (mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione) e delle connesse infrastrutture sono tenuti a presentare apposita istanza di autorizzazione al Commissario straordinario, entro il termine di trenta giorni dalla nomina dello stesso. Ove si ritenga necessario (si pensi, ad esempio, ai casi in cui il collegamento alla rete nazionale non sia preesistente), l'istanza è corredata dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas (**comma 5**).

Il Commissario comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le suddette istanze entro cinque giorni dalla data della loro presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione (**comma 6**). Nel caso in cui l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle correlate infrastrutture si applica l'articolo 358 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che consente l'esclusione di un determinato progetto, rilevante a scopo di difesa nazionale, dalle valutazioni di impatto ambientale (**comma 7**).

Il **comma 8** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto



e/o realizzazione dei nuovi impianti per i soggetti regolati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi riconosciuta dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti dalla vigente regolazione tariffaria a beneficio degli utenti e dei consumatori. Si demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e gas, la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di impiego del fondo nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Per le finalità di cui al comma 1, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, al **comma 9** si prevede, in analogia con quanto previsto per i Commissari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (che prevede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale) di operare in deroga alle disposizioni diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di contratti pubblici, nel rispetto degli articoli 30 (principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.

In materia di appalti pubblici, al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il **comma 10**, in relazione alle procedure disciplinate dal citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 introduce disposizioni specifiche finalizzate alla accelerazione e semplificazione delle sopra dette procedure, prevedendo che:

- a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in materia di verifiche antimafia;
- c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di dibattito pubblico;
- d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;
- g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
- h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.

Al **comma 11** si prevede altresì, per le medesime finalità di cui al comma 10, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dal comma 1 in relazione alle procedure ordinarie può



compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1. Si prevede inoltre che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.

Il **comma 12** prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Infine, ai fini del monitoraggio delle opere autorizzate e delle connesse infrastrutture previste dall'articolo in commento, al **comma 13** si prevede l'identificazione delle stesse mediante il codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce "Opere di rigassificazione".

Si attribuisce, infine, ai Commissari nominati ai sensi del comma 1, il compito di verificare l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio BDAP.

Il **comma 14** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

L'articolo introduce norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, il **comma 1, lettera a), numero 1)**, apporta modifiche all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Tale disposizione disciplina la procedura per l'individuazione, con legge regionale, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. La novella stabilisce che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato per il caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

Il **comma 1, lettera a), numero 2)**, modifica il comma 8 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, individuando ulteriori aree da considerare idonee ai fini dell'installazione degli impianti FER, in attesa dell'individuazione ad opera delle regioni delle predette aree idonee.

Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 disciplina il procedimento di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, alle quali si applicano le semplificazioni procedurali di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 indica una serie di aree da considerare idonee, in attesa dell'individuazione da operarsi da parte delle regioni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti mediante decreti del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in Conferenza unificata (cfr. comma 1 dello stesso articolo 20).

La modifica proposta, aggiungendo una nuova lettera al predetto comma 8, indica ulteriori aree da considerare idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle more dell'individuazione ai sensi dei precedenti commi dell'articolo 20.

In particolare, si considerano temporaneamente idonee tutte le aree che presentino, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- 1) non siano interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la semplificazione non opera, pertanto, in presenza di: beni culturali sottoposti a vincolo (articoli 10 e 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004); immobili sottoposti internamente a tutela, in attesa del procedimento di verifica dell'interesse culturale (articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004); immobili sottoposti a vincolo indiretto (articolo 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004); aree e immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;



- 2) non ricadano della fascia di rispetto di beni tutelati ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (ossia dei beni tutelati ai sensi degli articoli 10, 12, 13 e 45 del predetto Codice) né di beni sottoposti a vincolo paesaggistico mediante provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 136 del medesimo Codice; a questo fine, la fascia di rispetto si determina in base alla tipologia di impianto; più in dettaglio, per gli impianti eolici, si considera ricadente nella fascia di rispetto (e, quindi, non beneficia del regime semplificato) l'impianto che sia previsto a una distanza da beni sottoposti a tutela fino a cinquanta volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore (in sostanza, occorre verificare se in un raggio pari a cinquanta volte l'altezza dell'aerogeneratore venga intercettato un bene sottoposto a tutela ai sensi delle disposizioni sopra richiamate); per gli impianti fotovoltaici, si considera ricadente nella fascia di rispetto l'impianto previsto a una distanza fino a mille metri da beni sottoposti a tutela.

Il **comma 1, lettera b)** estende le semplificazioni previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree idonee anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili, ove tali infrastrutture ricadano anch'esse in aree idonee.

Con riguardo alla previsione introdotta dal **comma 2**, si osserva che la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energie rinnovabili rappresenta l'oggetto di un crescente numero di procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della cultura. L'aumento del numero di tali procedimenti ha comportato un notevole aggravio del carico di lavoro degli uffici, periferici e centrali, dell'Amministrazione e, nel contempo, le fattispecie in esame hanno visto recentemente, e frequentemente, mutare l'assetto regolatorio, spesso con nuove discipline rivolte alla semplificazione, alla concentrazione e alla accelerazione procedimentale. Aumento del numero delle valutazioni e frequenti novità normative hanno reso più complesso il lavoro degli uffici, tale, dunque, da richiedere ora uno sforzo di carattere ordinante in grado di facilitare il compito degli organi preposti alle valutazioni di competenza. A tale scopo appare opportuno prevedere, con la disposizione in parola, che la Direzione generale competente del Ministero della cultura adotti un apposito atto di indirizzo, rivolto agli uffici periferici, con il quale individuare criteri omogenei ed uniformi di valutazione dei progetti; in tal modo si intende dotare gli uffici di uno strumento capace di facilitare la conclusione dei procedimenti, che, comunque, tenga conto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori. Tale atto di indirizzo rappresenta infatti un modo adatto per agevolare le valutazioni di competenza del Ministero grazie alla omogeneità di contenuto dei criteri valutativi adottati e, nel contempo, per la natura stessa dell'atto, ad assicurare elasticità di utilizzo dei medesimi.

ART. 7.

(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

L'articolo reca misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

L'intervento risulta coerente sia con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea a seguito dell'adozione del PNRR sia con il programma di governo, atteso che l'esecutivo, più volte, era già intervenuto, novellandolo, sul testo del richiamato articolo 12 (Cfr. art. 56, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; art. 31-*quater*, comma 1, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; art. 13, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34).

Nello specifico, il **comma 1** dispone che nei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come disciplinati dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, della Costituzione può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni



sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Pertanto, in caso di valutazione di impatto ambientale di competenza statale riguardante procedure autorizzative di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, qualora sorgano valutazioni contrastanti tra amministrazioni a vario titolo coinvolte e la questione venga deferita alla sede governativa, la conseguente deliberazione del Consiglio dei ministri sostituirà il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e alla medesima deliberazione verranno comunque applicati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevedono, rispettivamente, i contenuti e gli oneri di pubblicazione del provvedimento di VIA.

Il **comma 2** dispone che le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, per effetto del comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri medesimo ai sensi dell'articolo 14-*quinqüies*, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (rubricato "Rimedi per le amministrazioni dissenzienti", in sede di conferenza di servizi), confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che deve essere concluso perentoriamente dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. La norma, pertanto, prevede un sistema di silenzio assenso sull'istanza autorizzativa in caso di VIA positiva a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, sempre che si versi in caso di inerzia dell'autorità competente al rilascio del provvedimento finale. Sul punto, si fa presente che, in base all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 387 del 2003, la competenza statale (e per esso del Ministero della transizione ecologica) sui procedimenti autorizzativi per impianti alimentati a fonti rinnovabili riguarda esclusivamente impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW.

Il **comma 3** prevede che alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni ai sensi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis, della legge n. 400 del 1988 o dell'articolo 14-*quinqüies*, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come previste dal comma 2, possono essere invitati senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. Tale ultima norma si conforma al principio costituzionale di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, come più volte valorizzato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

ART. 8.

(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)

Il mutato quadro geopolitico dovuto alle contingenze internazionali richiede l'adozione degli opportuni strumenti normativi ed amministrativi tesi a garantire una maggiore indipendenza nazionale ed unionale in campo energetico e a favorire una riduzione dei costi delle materie prime e dell'energia.

Pertanto, con la disposizione in esame si vuole consentire la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto al punto 137, lettera b) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 204/01, pubblicata sulla GUCE C 204 del 1.7.2014 e ss.mm. e ii.). Tale approccio, inoltre, consente al settore agricolo, da un lato, di fornire un contributo più marcato alla produzione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e, dall'altro, di divenire economicamente più resiliente, riducendo drasticamente l'attuale dipendenza delle imprese agricole italiane dai combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico, con immediati benefici in termini di risparmio economico, soprattutto in considerazione dell'attuale impennata del prezzo dei carburanti tradizionali dovuto alla recente crisi politica fra Russia e Ucraina.

Mentre il **comma 1** ha portata generale e può essere la base per l'avvio, alla luce del mutato quadro internazionale e delle esigenze nazionali e di settore su rappresentate, di un dialogo pro-futuro con la Commissione europea in vista della revisione degli orientamenti sugli aiuti di stato in scadenza al 31 dicembre 2022, il **comma 2** estende le previsioni di cui al comma 1 anche alle misure in corso di attuazione. Il **comma 3** subordina l'efficacia del presente articolo all'approvazione espressa di tale deroga da parte della Commissione europea al fine di non pregiudicare le procedure di notifica attualmente in corso, utili a conseguire alcuni traguardi del PNRR.



ART. 9.
(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

L'integrazione proposta al **comma 1** consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 "RED II": ciò in considerazione della portata nazionale e organica dell'impegno del Ministero della difesa che si intende promuovere in materia, in considerazione delle sedi ramificate sul territorio, la cui riconducibilità ad un unico ente può consentire importanti economie ed efficienze di gestione. La disposizione provvede pertanto ad estendere a tali realtà la possibilità della costituzione di comunità energetiche rinnovabili su base nazionale, derogando a taluni requisiti specifici previsti dall'articolo 31 del richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, garantendo la possibilità, per tali nuove realtà, di accedere al regime di sostegni economici offerto dalla medesima norma, prevedendo, quale unico onere, il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

In relazione al **comma 2**, si evidenzia che i porti sono tra le infrastrutture maggiormente energivore del Paese. Come emerge dai Documenti di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP) redatti dalle Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il consumo annuo di ciascun sistema portuale eccede, in media, i 2 GW.

I progetti, relativi ai Green Ports e all'elettrificazione delle banchine ("Cold Ironing"), molti dei quali legati alla transizione energetica e finanziati sui fondi PNRR, presuppongono un ruolo attivo delle Autorità di sistema portuale non solo nella promozione del consumo di energie rinnovabili da parte delle imprese del cluster portuale e retroportuale, ma anche nella sostenibilità economica della transizione energetica da parte delle imprese stesse. Tale risultato è conseguibile se il costo dei nuovi carburanti e in genere dell'energia sia quantomeno equivalente a quello dei carburanti fossili ad oggi utilizzati, onde evitare che le nuove infrastrutture – tra cui le banchine elettrificate - non rimangano deserte, ma vengano invece utilizzate per l'alimentazione del naviglio e delle attrezzature di banchina. Le comunità energetiche rinnovabili possono, dunque, costituire lo strumento per realizzare gli obiettivi energetici dei Documenti di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP) redatti dalle Autorità di Sistema Portuale, contribuendo a una migliore accettazione sociale delle infrastrutture energetiche e industriali.

A tale fine la disposizione consente alle Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994, di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica ed ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Al riguardo si ricorda che il sopra richiamato all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994 prevede che le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Con le modalità e le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorità di sistema portuale può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa può, inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Inoltre, si prevede che gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

ART. 10.
(Disposizioni in materia di VIA)

La proposta normativa introduce modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare:

1) la **lettera a)** apporta modifiche al comma 2-*bis*, dell'articolo 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comma 2-*bis*, inserito dall'articolo 50, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha istituito una Commissione tecnica per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti attuativi del PNIEC. Per effetto delle modifiche portate al citato comma 2-*bis* dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del



decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la competenza di tale Commissione è stata estesa alle procedure di VIA statale dei progetti ricompresi nel PNRR e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Correlativamente alle modifiche riguardanti la sfera di competenza, ne sono state introdotte altre. Fra queste, in particolare, quella riguardante la previsione secondo cui alle riunioni della Commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. La proposta normativa in esame mira – mediante l’eliminazione del diritto di voto del rappresentante del Ministero della cultura – a far sì che la partecipazione dello stesso alle riunioni della Commissione valga unicamente ad assicurare un raccordo fra l’attività dell’ufficio del Ministero competente a esprimersi, con proprio parere, sul procedimento di VIA e l’attività svolta dalla Commissione. Viene così eliminato ogni profilo di possibile sovrapposizione fra le valutazioni della Commissione e quelle riservate al Ministero della cultura, chiarendo ulteriormente che – come del resto evincibile anche dalla disciplina vigente – le valutazioni di competenza del Ministero della cultura, relative sia al profilo della tutela paesaggistica, che di quella culturale, sono svolte attraverso le competenti strutture del predetto Ministero, alle quali spetta lo svolgimento dell’istruttoria destinata a concretarsi nell’espressione del concerto del medesimo Ministero ai fini della VIA. L’articolo 25, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, infatti, prevede espressamente che *“Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni...”*;

2) la **lettera b)** modifica l’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale disciplina, nell’ambito del procedimento di VIA di cui al titolo III, la presentazione della relativa istanza, l’avvio del procedimento e la pubblicazione degli atti. Nel primo comma di detto articolo si indica la documentazione che il proponente deve presentare, allegata alla istanza di VIA. Nel vigente comma 3, poi, si stabilisce che: *“3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Entro il medesimo termine, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori”*.

Si prevede, dunque, una prima fase di controllo della documentazione sotto il prevalente profilo della regolarità amministrativa. Di seguito, si prescrive una valutazione sulla completezza della documentazione da parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, di cui all’articolo 8 (o in alternativa della Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale, di cui all’articolo 8-bis). Tale seconda valutazione si prevede venga svolta nello stesso termine stabilito per la verifica di cui al comma 1 (quindici giorni). Questa seconda valutazione, di natura tecnica, presenta maggiore complessità e tiene conto, tra l’altro, dei requisiti indicati all’articolo 22 con riferimento allo studio di impatto ambientale, che costituisce uno dei documenti da allegare a norma dell’articolo 23, comma 1. In particolare, il comma 2, lettera f), dell’articolo 22, prevede che detto studio di impatto ambientale contempli anche: *“qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio”*. A sua volta il citato allegato VII indica in dettaglio gli ampi parametri di riferimento dei contenuti dello studio di impatto ambientale sotto tale profilo, tra cui *“la descrizione dell’ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l’altro, ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità; la descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell’impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie”*. La legge prevede dunque che detta documentazione sia particolarmente accurata, anche sotto il profilo del potenziale impatto dell’intervento proposto sul patrimonio culturale e paesaggistico, in attuazione di quanto indicato in generale dall’articolo 6 del medesimo testo normativo. Occorre rilevare che, nella prassi, non di rado la documentazione



allegata alla istanza presenta lacune sotto tali aspetti, di pertinenza del Ministero della cultura. Va sottolineato inoltre che il Ministero della cultura, allo stato attuale delle previsioni legislative in argomento, è coinvolto nel procedimento solo in una fase successiva, essendo messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente soltanto dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, che si conclude con la pubblicazione della documentazione; fase alla quale segue la consultazione del pubblico e l'eventuale inchiesta pubblica.

La completezza della documentazione sotto il profilo, estremamente rilevante, dell'impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico può essere, quindi, valutata dal Ministero della cultura solo in una fase già avanzata della procedura, dopo che la Commissione competente, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, ha già svolto interlocuzioni con il proponente al fine di completare la documentazione mancante sotto il profilo strettamente ecologico e naturalistico. Ove la documentazione si riveli, poi, incompleta per tali profili, il procedimento incontra inevitabili ostacoli ed è destinato ad allungarsi. Appare dunque necessario, per finalità di efficienza ed economia procedimentale, che sia effettuata, prima possibile e nella fase prevista dall'articolo 23, una valutazione della completezza della documentazione più efficace possibile, coinvolgendo anche l'altra autorità chiamata, poi, a fornire il proprio concerto, e dunque posta su un piano di parità quanto al potere decisionale sull'oggetto dell'attività valutativa. Un coinvolgimento in fase precedente risulta opportuno anche su un piano di fattiva collaborazione tra autorità amministrative per garantire celerità dell'azione amministrativa. A tal fine, la disposizione prevede, con la novella in discussione che, dopo la verifica di cui al comma 1 dell'articolo 23, si introduca una rapida fase di verifica della documentazione svolta in parallelo dalla Commissione istituita presso il Ministero della transizione ecologica e dalla competente Direzione generale del Ministero della cultura, con la previsione, in capo ad entrambi tali organi, della facoltà di richiedere l'integrazione documentale che risulti necessaria, assegnando al proponente un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per presentarla. In tal modo, introducendo una ulteriore e concentrata sottofase procedimentale (di quindici giorni) si ovvia alla rilevante criticità sopra riscontrata e si pongono le condizioni per una più proficua e piena attività valutativa successiva;

3) la novella di cui alla **lettera c)** si rende necessaria per porre un limite ad un'ingiustificata prassi che porta talune amministrazioni a subordinare la concessione della proroga del decreto di VIA, procedimento in cui deve valutarsi unicamente l'esistenza dei presupposti per il prolungamento dei limiti temporali di validità del provvedimento originario, ad ulteriori prescrizioni da rispettare in fase esecutiva, che sono il frutto di un riesame nel merito del progetto e che porta a confondere l'istituto della "proroga" con quello ben diverso della "rinnovazione" dell'atto. In tal senso, anche giurisprudenza amministrativa conferma la tesi esposta: la proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha natura giuridica di provvedimento di secondo grado giacché modifica solo parzialmente il complesso degli effetti giuridici delineati dall'atto originario. In particolare, per il suo carattere parziale e limitato essa non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti a base dell'originario provvedimento né esige la ripetizione di tutte le tappe procedurali che hanno condotto all'adozione dell'atto modificato e in tali sensi la proroga si atteggia come una sorta di sanatoria o convalida dell'originario atto di conferimento delle funzioni, sì da incidere unicamente sul termine di esercizio di una facoltà o per l'adempimento di un obbligo (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 360);

4) la **lettera d)** sopprime il punto 4) dell'allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. La prima parte della previsione oggetto di soppressione, che dispone l'assoggettamento alla VIA statale per elettrodotti con tensione superiore a 150 e di lunghezza superiore a 15 Km, è sostanzialmente già priva di efficacia, posto che, in seguito alla stratificazione degli interventi normativi, è superata da quanto disposto dal successivo punto 4-bis) del predetto allegato, che prevede soglie inferiori per l'attivazione della VIA statale (*elettrodotti con tensione superiore a 100 e lunghezza superiore a 10 km*). L'eliminazione della seconda parte della stessa previsione, che dispone la VIA statale per linee in cavo interrato in corrente alternata e superiori a 40 km, è motivata dall'evidente beneficio ambientale e paesaggistico che si ottiene attraverso la progettazione e successiva realizzazione di una linea elettrica in cavo interrato piuttosto che in aereo, indipendentemente dalla sua lunghezza.

ART. 11.

(Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti)

L'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione degli interventi di ricostruzione di



linee elettriche esistenti, prevedendo una procedura semplificata per i casi in cui le modifiche all'opera originaria siano minimali.

Giova osservare che, nei futuri piani di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, sarà sempre più frequente il ricorso alla tecnologia del cavo interrato, ossia a soluzioni tecnologiche in corrente continua, in luogo di quelle in corrente alternata. Tali soluzioni, infatti, oltre a garantire benefici dal punto di vista, ad esempio, delle minori perdite di rete per il sistema elettrico, assicurano anche l'attuazione di un principio di sostenibilità ambientale, in ragione della riduzione dei campi elettromagnetici emessi.

La norma è finalizzata a promuovere, dal punto di vista autorizzativo (attraverso il ricorso al regime semplificato della denuncia di inizio attività), tutte le scelte ambientalmente e socialmente più sostenibili per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, che consentono di valorizzare al meglio gli *asset* già esistenti in luogo della realizzazione di nuove infrastrutture (che, peraltro, occuperebbero nuove porzioni di territorio). Ciò premesso, sono soggetti a denuncia di inizio attività, gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente. Si specifica che, nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa.

Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento delle stazioni esistenti o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime della denuncia di inizio attività si applica anche ai predetti impianti, a condizione che gli stessi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'esercizio delle linee autorizzate avviene, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica.

ART. 12.

(Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)

La norma prevede disposizioni che integrano le previsioni dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, che dispone che in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili.

In particolare, viene previsto che:

- a) nell'effettuare il dispacciamento di tali impianti, Terna S.p.A. non assimili gli impianti stessi alle unità essenziali per il sistema elettrico;
- b) considerata l'esigenza di assicurare l'idonea produzione di energia in previsione di possibili limitazioni delle forniture da soggetti esteri, i gestori degli impianti di produzione di energia da fonti fossili possono derogare alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un periodo di sei mesi. Tali deroghe consentono una maggiore produzione di energia nell'ambito delle potenzialità dell'impianto. La norma definisce le modalità per operare le deroghe: il gestore invia una comunicazione indicando le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. Si evidenzia che i valori oggetto di deroga non possono comunque eccedere i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea. Nel caso di permanenza delle condizioni di emergenza oltre i sei mesi, il gestore può effettuare una nuova comunicazione con riferimento a deroghe che non potranno estendersi oltre i sei mesi.



RT. 13.

(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

Alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 2021), la norma intende affrontare l'emergenza derivante dal maggiore afflusso di individui sul territorio di Roma Capitale in ragione anche dell'evento religioso Giubileo 2025 per il quale lo Stato ha già adottato norme *ad hoc* riguardanti altri profili di intervento.

La disposizione in esame intende consentire al Commissario straordinario, individuato dal Governo, l'esercizio di una serie di competenze che il decreto legislativo n. 152 del 2006 assegna alla regione, con riguardo al ciclo dei rifiuti.

Il comma 1 individua i compiti del Commissario, che sono esercitati, ove necessario, attraverso ordinanze. Detto potere può essere esercitato in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e con il coinvolgimento della regione che deve esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza della pronuncia. Si prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari che assistono il Commissario, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si stabilisce che per le condotte poste in essere ai sensi della presente disposizione l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta e che limitazione di responsabilità prevista non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

ART. 14.

(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

Con la disposizione di **cui al comma 1, lettera a)**, si intende modificare i termini di applicazione della disciplina relativa alla detrazione del 110% previsti per taluni interventi in edilizia dal comma 8-bis) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, a legislazione vigente, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dello stesso articolo, sostanzialmente per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Con una modifica del secondo periodo del comma 8-bis sopra citato detto termine del 30 giugno 2022, entro il quale, al fine della spettanza della detrazione, deve essere realizzato almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, viene differito al 30 settembre 2022.

Lo stesso comma 8-bis viene inoltre integrato con una disposizione che chiarisce che, al fine del calcolo del 30 per cento, possono essere conteggiati anche gli importi dei lavori effettuati ma non rientranti nell'ambito dell'agevolazione di cui al citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (superbonus). Con tale precisazione si stabilisce, per via normativa, quanto già espresso, in via interpretativa per una questione analoga, dall'Agenzia delle entrate.

La disposizione, al **comma 1, lettera b)**, interviene sull'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come risultante dalle modifiche di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Per effetto della presente disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato



previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”, ossia di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Il **comma 2** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

CAPO II

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

ART. 15.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.)

L'articolo prevede che, al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti all'impresa dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese italiane.

L'intervento normativo dà attuazione alla sezione 2.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 recante il “Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (di seguito “Temporary Crisis Framework”), la cui operatività terminerà il 31 dicembre 2022.

Come noto, la Commissione era già intervenuta derogando la disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall'epidemia da COVID-19, attraverso la Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2022, nell'ambito della quale sono state adottate dal Governo le misure straordinarie di liquidità di cui agli articoli 1 e 13 del DL n. 23/2020 (relativi, rispettivamente, a “Garanzia Italia” e al regime derogatorio del Fondo di garanzia delle PMI).

Nell'ambito dell'operatività “Garanzia Italia” l'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, ha autorizzato SACE S.p.A. a rilasciare garanzie fino a 200 miliardi di euro a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori, per facilitare le imprese nel reperire la liquidità necessaria a fronteggiare l'emergenza legata al diffondersi della pandemia e alle conseguenti misure restrittive.

L'esperienza di Garanzia Italia, ha consentito di delineare una norma che ne replica l'operatività consentendo a SACE S.p.A. di rilasciare fino al 31 dicembre 2022, in linea con l'orizzonte temporale stabilito dal nuovo *Temporary framework Crisis*, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti alle imprese danneggiate, direttamente o indirettamente, dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russia.

Le caratteristiche principali della misura agevolativa, che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono di seguito sintetizzate:

- la garanzia può essere rilasciata entro il 31 dicembre 2022 in favore di imprese con sede in Italia che hanno subito conseguenze economiche negative dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà, con l'esclusione delle imprese che sono state oggetto di sanzioni o che risultino riconducibili a, persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, o che operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. ;
- la percentuale di copertura della garanzia è individuata tra il 70 e il 90 per cento, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni e al fatturato dell'impresa beneficiaria;
- la garanzia è rilasciata attraverso due diverse procedure, “ordinaria” e “semplificata”, che trovano applicazione in base ai livelli di fatturato o al numero di dipendenti dell'impresa beneficiaria, ovvero all'ammontare della garanzia richiesta. Nell'ambito della procedura ordinaria il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico;



- finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi; la durata dei finanziamenti può essere estesa fino ad 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea;
- la garanzia è concessa previo pagamento di un premio determinato in conformità agli orientamenti contenuti nel “Temporary Crisis Framework”;
- gli impegni assunti da SACE S.p.A. sono a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

ART. 16.

(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

L’articolo introduce due nuovi commi all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 55-bis e 55-ter, che recepiscono gli orientamenti recentemente assunti dall’Unione Europea nell’ambito del Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con la Comunicazione C(2022) 1890 final del 24 marzo 2022, la cui operatività terminerà il 31 dicembre 2022, e che riconosce agli Stati membri la possibilità di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, al fine di contenere gli effetti economici avversi derivanti dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni adottate nei confronti della Russia e della Bielorussia. L’intervento normativo è effettuato mediante una novella alla Legge di bilancio 2022, al fine di assicurare coerenza con le novità da ultime introdotte con la citata Legge, che ha fissato un limite cumulato di impegni che il Fondo può assumere, a 210 miliardi (comprensivi di 160 miliardi di stock e di circa 50 miliardi di flusso di nuove garanzie per il 2022) e disciplinato, al comma 55, un regime intermedio di graduale *phasing out* dal regime derogatorio del Fondo PMI introdotto con l’articolo 13 del decreto 8 aprile 2020, n. 23.

Il comma 55 bis prevede la possibilità che il Fondo di Garanzia rilasci, fino al 31 dicembre 2022, garanzie:

- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese italiane riconducibili a settori particolarmente colpiti dagli effetti economici derivanti dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato;
- entro il limite massimo di 5 milioni di euro, per un importo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - a) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al [31 dicembre 2019], si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
 - b) il 50 per cento dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore
- fino al 90% dell’importo del finanziamento erogato, a fronte di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici; per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello.

Sono escluse le imprese che sono state oggetto di sanzioni o che risultino riconducibili a, persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, o che operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il comma 55 ter disciplina, in conformità con quanto previsto dal Quadro temporaneo, le possibilità di cumulo degli aiuti concessi ai sensi del comma 55-bis con altre misure di supporto alla liquidità concesse. E’ espressamente stabilito che per lo stesso capitale di prestito sottostante le garanzie rilasciate ai sensi del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della *Temporary Framework Crisis*, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19”. Diversamente, nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le



garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2), dell'articolo in commento.

ART. 17.

(Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato)

Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (c.d. "Decreto Liquidità"), come modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Legge di Bilancio 2021"), e in particolare l'articolo 2, rubricato "Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e gli investimenti delle imprese", comma primo, lettera c), ha novellato l'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introducendo il comma 14-bis (da ultimo modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. "Decreto Sostegni-bis", convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio u.s.), ai sensi del quale SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le medesime finalità ed entro lo stesso importo massimo, SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.

Le modifiche introdotte con la norma in esame mirano a: i) a semplificare e razionalizzare il perimetro della regolazione di natura tecnica avente ad oggetto le modalità di rilascio della garanzia SACE a condizioni di mercato, uniformandolo, per esigenze di chiarezza e univocità della cornice normativa di riferimento, alle migliori prassi, medio tempore sviluppate, nei 24 mesi di attuazione dei meccanismi di garanzia gestiti da SACE e varati nel pieno della crisi pandemica con il DL n. 23/20 e ii) a sopperire tempestivamente alla domanda di garanzie a condizioni di mercato, rappresentata dalla totalità dei rilevanti stakeholders di settore, a supporto delle esigenze di ricorso al credito per lo sviluppo e la realizzazione degli interventi programmati nell'ambito del PNRR, secondo un quadro di riferimento unitario, una struttura tecnicamente univoca e un sistema razionale di programmazione e monitoraggio dell'entità dell'esposizione dello Stato per garanzie.

Nell'ambito di tale strumento, le garanzie potranno essere rilasciate, in primis, per supportare operazioni che contribuiscano al rilancio dell'economia italiana, quali a titolo esemplificativo:

1. operazioni di investimento, acquisizioni, ricerca e sviluppo, di acquisto di beni e servizi volti anche a rafforzare la competitività delle imprese italiane sia sul mercato domestico che sui mercati globali;
2. operazioni di rilascio di fidejussioni e altri impegni di firma volte a supportare le imprese italiane nella partecipazione a gare per appalti o forniture, nella partecipazione a eventi d'interesse nazionale o nell'esecuzione delle relative obbligazioni contrattuali soprattutto considerato il piano di investimenti previsti dal PNRR;
3. operazioni di investimento in infrastrutture economiche (strade, ferrovie, porti, reti energetiche e di telecomunicazioni, mezzi di trasporto, ecc.) e infrastrutture sociali (istruzione, sanità, servizi, ecc.) volte a favorire tra l'altro il rilancio dell'economia, l'incremento della competitività dei fattori produttivi, l'attivazione di processi occupazionali o la promozione della crescita.

Tanto premesso, con la presente novella sono meglio puntualizzati gli ambiti di intervento della garanzia di SACE a condizioni di mercato, adeguandoli al mutato quadro normativo ed economico, sopravvenuto al DL "Liquidità" che ha varato la norma novellata e sono definiti, in apposito allegato tecnico, i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie.

In particolare, il comma 1, lettera a), punto 1) della norma in esame modifica il comma 14-bis al fine di precisare l'ambito di applicazione dello strumento, con particolare riferimento alle finalità e alle imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A.



Il comma 1, lettera a), punto 2) riformula l'ultimo periodo del comma 14-bis, stabilendo che i criteri e le modalità di rilascio della garanzia, nonché la composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A., inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, sono definiti in conformità dell'allegato tecnico inserito con la lettera b). È inoltre prevista esplicitamente la possibilità di definire, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, ulteriori modalità attuative e operative per il rilascio delle garanzie, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

Con riferimento al comma 1, lettera b), introduttivo di un allegato tecnico al DL n. 269/03, la **Sezione A** contiene alcune definizioni volte a precisare l'ambito di applicazione della misura.

Con specifico riferimento alle imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A., sono incluse in tale categoria le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese che, pur avendo sede legale all'estero, presentino una stabile organizzazione in Italia, purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, rispettino una determinata soglia nel rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» e non rientrino nella categoria di imprese in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».

Per quanto riguarda i soggetti in favore dei quali possono essere rilasciate le garanzie, si chiarisce che in tale categoria sono ricomprese le banche, le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ovvero altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, i confidi, nonché le imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi dalle imprese beneficiarie.

In merito alle attività oggetto di copertura, la Sezione identifica, in linea con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53 contenente «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», le attività che ricadono nella nozione di «finanziamenti sotto qualsiasi forma» richiamata all'articolo 6, comma 14-bis, del DL n. 269/2003, e chiarisce che sono altresì ricomprese tra le attività oggetto di copertura anche i finanziamenti erogati alla data di richiesta della garanzia.

Infine, la Sezione richiama quanto previsto dal comma 14-bis circa la possibilità di SACE S.p.A. di rilasciare le garanzie anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari.

La **Sezione B** definisce i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie.

La Sezione stabilisce che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, nel rispetto della normativa comunitaria, garanzie su finanziamenti e titoli di debito, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, limitando la percentuale massima di copertura al 70%. Con riferimento, invece, alle garanzie su titoli di debito, si chiarisce che, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la percentuale massima di copertura può essere innalzata fino al 100%, a condizione che i titoli di debito siano non convertibili e di grado non subordinato, ferme restando ovviamente tutte le condizioni previste dalla suddetta Comunicazione per considerare il regime di garanzia conforme al principio dell'operatore in un'economia di mercato.

La norma, in seguito, prevede che la somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. sia nell'ambito dell'operatività «Garanzia Italia» ex articolo 1 del DL n. 23/2020, che per le garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del DL n. 269/2003, non supera l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Tale importo costituisce quindi un limite cumulato massimo operante in relazione a tali misure, anche in forza della complementarietà delle stesse e della disposizione di cui all'articolo 1, comma 14, del DL n. 23/2020, che ha previsto l'istituzione di un unico fondo a copertura delle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a valere su entrambe le operatività.

Sono altresì introdotte previsioni di governance, ai fini del rilascio delle garanzie, prevedendo che per le garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25% del fatturato dell'impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda € 1 miliardo, la competenza deliberativa è dell'organo deliberante di SACE S.p.A. e il rilascio della garanzia è subordinato all'approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre in tutti gli altri casi la competenza deliberativa è dell'organo deliberante di SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.



Infine, sono esplicitati limiti e i criteri che SACE S.p.A. deve rispettare in relazione ai rischi che intende assumere nell'anno di riferimento. Con riferimento alle soglie di massima esposizione, tali limiti sono stati articolati su tre livelli, secondo l'approccio di un operatore di mercato, corrispondenti alle esposizioni su singole controparti, su gruppi di controparti connesse e su settore, rispettivamente pari al 10%, 15% e 25% dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'art. 6, comma 14-bis del DL 269/2003. Tali limiti risultano coerenti con quanto disposto in materia di Grandi Esposizioni nell'ambito del Regolamento UE n. 575/2013 (Parte 4, articoli 387 e seguenti), concernente le norme di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e alle imprese d'investimento. Nel dettaglio, le percentuali indicate sono state definite in ottica prudenziale anche avuto riguardo al cd. "limite delle grandi esposizioni", fissato in corrispondenza del 25% del capitale ammissibile dell'ente creditizio (articolo 395) e la soglia di massima esposizione per singola controparte è stata fissata in corrispondenza del livello individuato per la qualificazione delle cd. "grandi esposizioni" (articolo 392).

Fermo restando quanto sopra, per il primo periodo di operatività sono stati previsti ulteriori limiti, ai sensi dei quali, per i primi 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'allegato tecnico, SACE S.p.A. non potrà rilasciare garanzie oltre l'importo complessivo di cui alla Sezione B, paragrafo 6, dell'allegato medesimo né rilasciare garanzie a controparti aventi rating inferiore alla classe equivalente "BB-", secondo la scala S&P, per un importo superiore a 3,5 miliardi di euro. A tale ultimo proposito, si chiarisce che l'importo massimo complessivo di 3,5 miliardi di euro deve intendersi riferito sia complessivamente sia ad un'unica operazione con una singola controparte.

La **Sezione C** definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'operatività della garanzia dello Stato sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie e disciplina taluni impegni di natura informativa al Ministero dell'economia e delle finanze previsti in capo a SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo.

In particolare, il paragrafo 2 chiarisce che SACE S.p.A. versa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, DL Liquidità, i premi incassati, al netto delle commissioni, mentre la garanzia dello Stato opera sull'indennizzo al netto dei premi incassati.

La **Sezione D** stabilisce i criteri di calcolo dei premi a titolo di remunerazione delle garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito e i criteri di calcolo delle commissioni spettanti a SACE S.p.A. per l'operatività connessa al rilascio e alla gestione delle garanzie.

Con riferimento ai criteri di calcolo dei premi, la Sezione prevede che questi siano definiti nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C 155/10 del 20 giugno 2008, prevedendo pertanto la necessità di riflettere nei criteri di calcolo, la copertura del rischio assunto, le spese amministrative e la remunerazione annua del capitale, in linea con le prassi di mercato e definite sulla base di una metodologia di pricing concordata in un prospetto tecnico.

Con riferimento alle modalità di calcolo delle commissioni spettanti a SACE S.p.A. la Sezione fissa il principio della commisurazione di questi ai premi incassati da SACE S.p.A., introducendo altresì criteri in linea con le prassi di mercato volti all'efficientamento del servizio, al contenimento dei costi operativi e all'adeguato bilanciamento del rischio assunto al fine di evitare fenomeni di azzardo morale verso operazioni più rischiose. La formulazione consente di parametrare la remunerazione di SACE S.p.A. all'effettivo volume di attività svolto assicurando la copertura dei costi operativi effettivamente sostenuti in ciascun anno da SACE tenendo conto altresì dei maggiori costi relativi alla fase di avvio dello strumento ed escludendo pertanto rimborsi forfettari dei costi di gestione e rimuovendo altresì incentivi all'incremento delle spese amministrative, sebbene tale distorsione risulti già ampiamente mitigata dalla minore appetibilità per il mercato derivante dall'inclusione delle spese amministrative tra le componenti di calcolo dei premi.

La medesima norma individua altresì le procedure di rendicontazione delle commissioni trattenute e spettanti a SACE sui premi incassati.

Infine, la **Sezione E** definisce le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - e in particolare le attività di gestione, di pagamento degli importi dovuti in relazione alle garanzie e di recupero crediti, disponendo che le stesse siano effettuate da SACE S.p.A. in coerenza con le modalità previste dalle proprie procedure interne. Con riferimento alle attività di recupero, le stesse potranno essere gestite da SACE S.p.A. direttamente ovvero conferendo mandato a terzi e/o agli stessi soggetti garantiti, fermo restando il monitoraggio di SACE S.p.A. sullo svolgimento delle attività esternalizzate.



ART. 18.

(Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)

La norma prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Al fine di individuare i soggetti effettivamente danneggiati sono utilizzati una serie di parametri che devono concorrere per poter accedere al beneficio:

- innanzitutto, si deve trattare di piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;
- devono aver realizzato, negli ultimi due bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni commerciali, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
- devono aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019;
- devono aver subito nel corso dell'ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore all'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, pari al sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

I contributi sono comunque erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 (C 2022/C131 I/01) recante “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” e pertanto i benefici non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario.

È quindi previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

ART. 19.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito con la legge di bilancio per il 2021, ha rappresentato uno degli strumenti più utili ed efficaci a sostegno del settore primario fortemente colpito dall'emergenza COVID-19. Le misure finanziate hanno assicurato la continuità della produzione e consentito la realizzazione di strategie di intervento nel medio - lungo periodo a favore degli operatori delle filiere agroalimentari. Il rifinanziamento del fondo appare oggi ancora attuale per consentire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di predisporre una serie di misure (analoghe a quelle già attuate durante la fase di emergenza sanitaria) a sostegno di quelle imprese che hanno subito - e stanno tuttora subendo - gli effetti pregiudizievoli della crisi russo ucraina, sia per le restrizioni alle esportazioni sia per le difficoltà nel reperire le materie prime.



ART. 20.

(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)

L'articolo prevede la possibilità, per le PMI agricole e della pesca, di ottenere finanziamenti con garanzia pubblica del 100 per cento, finalizzati alla ricostituzione della liquidità compromessa in conseguenza dell'aumento dei costi per energia e materie prime dovuto alla recente situazione di crisi internazionale. Le banche, quindi, possono erogare finanziamenti per liquidità di durata complessiva fino a dieci anni, di cui almeno due devono essere di preammortamento. L'importo dei finanziamenti non può essere superiore al valore dei costi per materie prime ed energia sostenuti dalle PMI nell'ultimo anno, e comunque deve essere contenuto nei limiti di 35 mila euro. Le PMI potranno documentare i costi anche mediante autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Trattandosi di uno strumento espressamente previsto dal legislatore al fine di contrastare gli effetti economici della crisi ucraina e sostenere le PMI agricole e della pesca nella contingente carenza di liquidità, è opportuno che lo stesso venga realizzato secondo i termini, i criteri e le modalità previsti dal "Quadro Temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'Economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", approvato con Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01. Con la disposizione in esame, lo strumento in questione va quindi ad aggiungersi, e non a sostituirsi, agli aiuti "de minimis" concessi sotto forma di garanzia, cui le aziende possono ordinariamente accedere, fornendo dunque un ulteriore sostegno alle imprese che si trovano a dover affrontare le difficoltà conseguenti alla crisi in atto.

CAPO III

MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ART. 21.

(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)

La disposizione incrementa la misura del credito d'imposta per i beni strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. In particolare, la proposta incrementa dal 20 al 50 per cento la percentuale del costo dei beni riconosciuto come credito d'imposta.

La misura agevolativa è inclusa nella missione M1C2 del PNRR denominata "digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo"; in particolare l'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 prevede tra gli altri, nell'ambito della descrizione dei traguardi e degli obiettivi associati alla missione, i seguenti obiettivi temporali: almeno 27.300 soggetti fiscali devono aver maturato crediti d'imposta per beni strumentali immateriali 4.0 sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra gennaio 2021 e dicembre 2022 (target da raggiungere entro giugno 2024) e almeno 41.500 soggetti fiscali devono maturare l'analogo credito sulla base delle dichiarazioni presentate tra il gennaio 2021 e il dicembre 2023.

La proposta di maggiorazione del credito d'imposta risponde pertanto all'esigenza di assicurare un'accelerazione nella dinamica degli investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche in considerazione dei dati provvisori elaborati sulle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2020 che evidenziano un numero di beneficiari sensibilmente inferiore al target e pari a 3.572.

ART. 22.

(Credito d'imposta formazione 4.0)

Con l'obiettivo di fornire una risposta alla grave carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, cui si riferiscono le misure del Piano Transizione 4.0, la proposta introduce un sistema di qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione del personale dipendente, oggetto del credito d'imposta, di cui al comma 211 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



La modifica mira, pertanto, ad elevare la qualità del sistema di formazione 4.0, garantendo una rispondenza tra i fabbisogni delle imprese che beneficiano del credito d'imposta e le attività formative erogate. A tal fine, si prevede una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

ART. 23.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche)

La disposizione è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività delle sale cinematografiche anche tenuto conto delle conseguenze delle misure restrittive adottate per l'emergenza epidemiologica: il rafforzamento della produzione cinematografica, infatti, per assumere piena effettività, deve essere coniugato con il sostegno delle sale in cui le opere prodotte dovranno essere distribuite.

In tale prospettiva, la norma in esame interviene a modificare, per gli anni 2022 e 2023, le modalità di riconoscimento del credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 18 della cd. *legge cinema* (legge n. 220 del 2016) in favore degli esercenti delle sale cinematografiche. In particolare, si modifica la misura del credito d'imposta e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il vigente tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

ART. 24.
(Rifinanziamento del Fondo IPCEI)

La norma incrementa la dotazione finanziaria del "Fondo IPCEI", istituito dall'articolo 1, comma 203, della legge n. 145 del 2018 e successivamente modificato e integrato dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019. Il Fondo è destinato al sostegno delle attività svolte in Italia nell'ambito dei progetti approvati a livello europeo in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato a sostegno della realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), progetti a larga scala che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l'Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 aprile 2021 sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso.

Le modalità attuative definite prevedono che l'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI sia attivato con specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua le risorse destinate all'intervento e le procedure di dettaglio per l'attuazione dello stesso sulla base delle condizioni generali stabilite dal richiamato decreto ministeriale 21 aprile 2021. In base all'articolo 6, comma 2 del suddetto decreto, la notifica formale di un progetto è soggetta alla disponibilità sul Fondo IPCEI delle risorse finanziarie sufficienti ad assicurare adeguata copertura del relativo deficit di finanziamento.

Attualmente, la partecipazione italiana, insieme ad altri Stati membri, si è rivolta a tre IPCEI, uno nel settore della microelettronica ("IPCEI Microelettronica", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018) e due nel settore delle batterie ("IPCEI Batterie 1", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2019) 8823 final del 9 dicembre 2019 e "IPCEI Batterie 2", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2021) 494 final del 26 gennaio 2021) e altri progetti nel settore dell'idrogeno e della microelettronica interesseranno l'Italia nel prossimo periodo.

A seguito dell'adozione della disciplina generale del Fondo, con il citato decreto 21 aprile 2021, con tre distinti decreti ministeriali del 21 luglio 2021 è stato attivato l'intervento nei predetti ambiti dei progetti batterie 1, batterie 2 e microelettronica. Conseguentemente, la dotazione effettiva del Fondo ammonta a 500,00 milioni di euro, dal momento che la somma complessiva di 1.743,00 milioni di euro è stata destinata all'attivazione degli interventi sopradetti.

A tali risorse si aggiungono quelle previste dall'investimento n. 2.1 della missione 4, componente 2 del PNRR, pari a 1,5 miliardi di euro.



I fondi complessivamente disponibili non sono, pertanto, sufficienti a garantire la copertura della partecipazione italiana ai progetti italiani da notificare nell'anno 2022, ovvero:

- Idrogeno, articolato nelle seguenti wave:

- Technology e industry, per cui il fabbisogno finanziario stimato (pari al deficit di finanziamento complessivo, oggetto della prenotazione ad agosto 2021) è pari a 2,6 miliardi (H2 -Technology 1.4 Mld / H2 - Industry 1.2 Mld);

- Regional hubs and their links, Capacity, Mobility And Transport, a cui l'Italia ha aderito nel 2021 e per cui il fabbisogno finanziario totale stimato, ad oggi ancora in via provvisoria, è pari a poco più di 3 miliardi di euro (H2 Rhatl 1.2 Mld – H2 Capacity 487 Meuro – H2 Mobility And Transport 1.6 Mld);

- Microelettronica – fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (prenotifica effettuata a dicembre 2021);

- Cloud — fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi di euro (pre-notifica effettuata ad aprile 2022).

Ad essi si aggiungerà l'IPCEI salute, di cui la prima suddivisa in due slot di pre-notifica, a giugno e a ottobre 2022, mentre la seconda wave è calendarizzata prima della fine dell'anno.

Tenuto in conto che, come già richiamato, l'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale di aprile 2021, subordina la notifica formale dei progetti IPCEI alla verifica della disponibilità sul Fondo di adeguate risorse per finanziare i progetti, la norma prevede lo stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 25.

(Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri)

La disposizione, al fine di contrastare gli effetti negativi per l'economia interna derivanti dalla grave crisi internazionale attualmente in atto in Ucraina e di favorire il rilancio delle attività produttive già gravemente colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La creazione del fondo mira ad incrementare l'attrattività del nostro Paese nei confronti degli investitori esteri e a favorire, conseguentemente, la ricezione di capitali stranieri da impiegare nei settori produttivi strategici per l'economia, anche mediante l'adozione di iniziative che ricalchino quelle positivamente poste in essere in ambito internazionale. A tal fine la dotazione finanziaria di 5 milioni di euro annui appare funzionale allo scopo di creare, nelle varie realtà dove si intende stimolare l'attrazione di investimenti (quali in via sperimentale Londra e Los Angeles) sportelli unici che accompagnino e supportino gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché ad attivare un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e gli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Parte delle medesime risorse potrà altresì essere utilizzata per la nomina di esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Lo scopo dell'istituzione del fondo è, altresì, quello di favorire la diversificazione degli investimenti effettuati da operatori stranieri all'interno del nostro territorio nazionale, nonché di garantire una presenza stabile di capitali esteri mediante l'elaborazione di proposte di investimento strutturate che comportino la realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero l'ammodernamento di quelli già esistenti.

Con specifico riferimento ai profili organizzativi, si prevede l'istituzione di un'apposita segreteria volta a garantire un adeguato supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, senza oneri a carico del bilancio pubblico, trattandosi di struttura che utilizza personale già in servizio al Ministero dello sviluppo economico. Per la nomina degli esperti, invece, è previsto un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo istituito dal presente articolo.

Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.



ART. 26.

(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Al **comma 1**, si prevede che per tutti i contratti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, in conformità alla disciplina *ratione temporis* applicabile, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario infrannuale di cui al comma 2, ovvero, nelle more del predetto aggiornamento dei prezzari, applicando la percentuale di incremento dei prezzari regionali aggiornati al 2021. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo codice (che prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche) nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento, stanziare annualmente, con la possibilità di utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, viene previsto che, qualora sia stato emesso uno stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, con riferimento a lavorazioni svolte tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, può essere emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Il **comma 2** prevede che, per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo del Codice dei contratti - che prevede un aggiornamento annuale - e limitatamente all'anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e che in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Ai fini della determinazione del costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, in relazione alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati secondo quanto previsto dal comma in esame, ovvero nelle more dell'aggiornamento quelli previsti dal comma 3. Inoltre, si prevede che i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Al **comma 3**, viene previsto che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo quanto stabilito dal comma 2, e in deroga all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo



articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le medesime finalità di cui al comma 1, si prevede, inoltre, che, qualora all'esito dell'aggiornamento dei prezzari secondo le modalità di cui al comma 2 risulti un incremento inferiore alla sopra indicata percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione dei prezzari aggiornato.

Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, il **comma 4** stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse nelle disponibilità della stazione appaltante come individuate al comma 1, alla copertura degli oneri si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti viene effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b) del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto



di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Nelle ipotesi in cui le richieste di accesso al Fondo eccedano il limite di spesa prevista dalla lettera b) del presente comma, si procede alla ripartizione in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, in misura proporzionale, e nel limite massimo di spesa. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

Al **comma 5**, per le finalità di cui al comma 4, si provvede ad incrementare:

a) la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, di 1000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Dette risorse per l'anno 2022, nonché quelle di cui all'articolo 23, comma 2, lett. a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziare per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera b), entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

Al **comma 6** si prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.

Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", volto a far fronte all'insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermo restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, a tale Fondo possono accedere, secondo le modalità definite dal decreto di cui al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari.

Inoltre al Fondo possono altresì accedere: il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423, la società Infrastrutture Milano



Cortina 2020-2026 S.p.A. per la realizzazione delle opere connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si prevede inoltre che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri: fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo; ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche; effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal DPR 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR; modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; ferma restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

Al **comma 8** si introducono disposizioni specifiche in materia di accordi quadro, prevedendosi, al primo periodo, che, fino al 31 dicembre 2022, gli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano le risultanze dei prezzi aggiornati secondo le modalità stabilite dal comma 2 ovvero dal comma 3, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

Il secondo periodo del comma chiarisce l'applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 anche all'esecuzione degli accordi quadro.

Infine, al terzo periodo del comma 8, si prevede, che, in relazione agli accordi quadro di lavori, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo in esame, si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente decreto.

I **commi 9 e 10** contengono disposizioni di coordinamento con le quali si prevede:

- l'abrogazione del comma 11-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 relativo all'applicazione delle disposizioni relative alla revisione prezzi per gli accordi quadro, in conseguenza delle previsioni di cui al comma 8;
- l'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 relativi alle procedure di accesso al Fondo di cui al medesimo articolo.

Al **comma 11** si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di anticipazione dell'importo richiesto nella misura del 50%, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame, **al comma 12** si precisa che ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. si applicano le disposizioni del presente articolo, ad esclusione del comma 2,



secondo e quarto periodo, e del comma 3. Con riferimento ai contratti affidati a contraente generale dal gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione è prevista un'applicazione di un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.

Il **comma 13**, in considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

ART. 27.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

La disposizione, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, al **comma 1**, prevede che i concessionari autostradali di cui all'articolo 142, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o quello che sia stato già approvato alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

La disposizione si rende necessaria in quanto tale situazione eccezionale di incremento dei prezzi costituisce un grave limite all'esecuzione ed al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture autostradali, ivi incluse quelle previste in regime di concessione. Pertanto, l'assenza di idonee misure che mitighino l'effetto di tali incrementi, espone al rischio che le procedure di gara risultino prive di offerte.

Al riguardo, si rappresenta che le clausole convenzionali precludono al concessionario la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione da parte del concedente. Per le medesime ragioni il concedente non può utilmente avanzare alcuna richiesta di modifica finalizzata all'aggiornamento del quadro economico. Pertanto, la regolamentazione di tale aspetto in assenza di una esplicita previsione che a ciò autorizzi determinerebbe il rischio di un eventuale contenzioso.

Il **comma 2** prevede che il nuovo quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente che ne verifica la corrispondenza con i nuovi prezzi di riferimento e, successivamente, rappresenta il riferimento ai fini dell'ammissibilità della spesa per investimento, in applicazione della normativa regolatoria di riferimento. Il citato quadro economico del progetto è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione chiarisce che, in ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

ART. 28.

(Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese)

La disposizione introduce l'articolo 14-bis al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il nuovo articolo 14-bis è volto a promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, anche attraverso l'integrazione con le correlate attività di ricerca e innovazione, mediante la stipula di "patti territoriali dell'alta formazione per le imprese" tra lo Stato e le componenti territoriali espressione degli ecosistemi formativi ed imprenditoriali (con capofila le università ma con la rilevante partecipazione di imprese, anche pubbliche, ovvero enti o istituzioni di ricerca nonché con altri atenei e amministrazioni pubbliche del territorio).



I patti territoriali saranno stipulati in relazione a progetti volti a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: mancata corrispondenza da intendersi quale insufficiente presenza di forza lavoro qualificata rispetto alla relativa domanda.

Tale divario ha l'effetto di impedire l'espressione del gradiente di sviluppo e di crescita economica che il tessuto imprenditoriale presente in tali settori e territori è in molti casi, invece, in grado di sostenere.

Colmare tale divario è quantomai necessario nell'ottica della ripresa economica del paese costituendone tassello imprescindibile.

A tal fine, è necessario adottare politiche in grado di incentivare una programmazione dell'offerta formativa più aderente ai bisogni del territorio, sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e sulla formazione di una classe dirigente orientata all'integrazione tra l'impresa e la pubblica amministrazione. In tale ottica riveste grande importanza il cd. *"public private partnership"* ovvero l'incontro tra il mondo accademico e le imprese, ma anche con enti regionali che operano sul territorio e che pertanto hanno contezza delle necessità attuali.

L'università italiana ha bisogno di affinare proprio questa capacità, ovvero guardare alle esigenze del suo territorio, pianificando in vista delle necessità future. Tale esigenza è particolarmente sentita con riferimento alle discipline della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, cosiddette STEM. Il rafforzamento del sistema della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico nell'ambito delle discipline STEM è necessario non solo alla luce degli obiettivi di sostenibilità e sviluppo digitale imposti dal PNRR ma anche dalla considerazione che i maggiori sbocchi occupazionali in tali settori non hanno implicato nel tempo un aumento sostanziale di individui che si orientano verso percorsi di istruzione e formazione dell'area STEM. In particolare, tale divario diviene ancora più significativo se si prendono in considerazione le regioni del Sud Italia.

Di seguito si riportano i dati che evidenziano con riferimento al 2020 il numero totale dei laureati per regione e a fianco il numero totale di laureati in materie STEM – dati di seguito valorizzati nel parametro di cui alla lettera a) del comma 6:

TABELLA 1

Regione	Laureati Totali	Laureati STEM	Popolazione	Percentuale STEM	Percentuale TOTALI
PIEMONTE	24914	10027	4252279	0,23580297%	0,585898%
VALLE D'AOSTA	273	0	123337	0,00000000%	0,221345%
LIGURIA	5.708	1898	1507438	0,12590899%	0,378656%
LOMBARDIA	61.843	18409	9965046	0,18473573%	0,620599%
TRENTINO-ALTO ADIGE	5010	1362	1077932	0,12635305%	0,464779%
VENETO	25.282	6.457	4854633	0,13300696%	0,520781%
FRIULI VENEZIA GIULIA	5.927	1.892	1197295	0,15802288%	0,495033%
EMILIA ROMAGNA	34.442	9.587	4431816	0,21632216%	0,777153%
TOSCANA	20.767	5.474	3676285	0,14890032%	0,564891%
UMBRIA	4.566	1.039	859572	0,12087411%	0,531195%
MARCHE	8.695	2.323	1489789	0,15592812%	0,583640%
LAZIO	39.361	9.563	5715190	0,16732602%	0,688709%
ABRUZZO	8.352	1.269	1273660	0,09963413%	0,655748%
MOLISE	1.346	117	290769	0,04023813%	0,462910%
CAMPANIA	30.050	9.024	5590681	0,16141146%	0,537502%
PUGLIA	14.004	3.724	3912166	0,09519023%	0,357960%
BASILICATA	1.010	331	539999	0,06129641%	0,187037%
CALABRIA	6.257	2.094	1844586	0,11352141%	0,339209%
SICILIA	19.119	4.389	4801468	0,09140954%	0,398191%
SARDEGNA	6.039	1.342	1579181	0,08498076%	0,382413%
TOTALE	322965	90321	58983122	0,15313025%	0,547555%

NOTE: 1. sono escluse le università telematiche; 2. la regione si riferisce alla sede didattica del corso di studio.

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica. Elaborazione su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti universitari (agosto 2021)



I patti territoriali, dunque, hanno l'obiettivo di facilitare al massimo il dialogo tra università e territorio (enti, imprese, ecc.). Tale "specializzazione territoriale" dei corsi di laurea arginerebbe anche il noto fenomeno delle asimmetrie territoriali nel sistema della formazione superiore e la conseguente mobilità territoriale per studio e lavoro. Fenomeno quest'ultimo in costante crescita, sia con riferimento alla mobilità tra ripartizioni geografiche diverse (Nord, Centro, Sud), sia in relazione alla mobilità tra province non limitrofe.

Inoltre, è rilevante osservare come tale mobilità non sia omogenea tra i diversi gruppi disciplinari soprattutto ove raffrontata alle relative prospettive occupazionali. A titolo esemplificativo il gruppo disciplinare dell'ingegneria industriale e dell'informazione, che registra costantemente i dati più alti in relazione al tasso occupazionale (i.e. 83,8% di occupati a un anno dal conseguimento del titolo di primo livello e 95,2% a cinque, secondo soltanto a Informatica e tecnologie ICT e medicina) allo stesso tempo conta anche uno tra i dati più alti di mobilità territoriale tra ripartizioni geografiche diverse (16,5%, che arriva a 25,1% considerando anche chi si sposta in una provincia comunque non limitrofa al luogo di residenza.). Più in generale si riporta di seguito una tabella che mette a raffronto il numero di laureati di area STEM per regione di residenza con quelli relativi alla regione della sede didattica del corso di studio. Da tale raffronto emerge che il numero di studenti che risiedono nella stessa regione in cui ha sede il corso di studio è pari al 73% del totale e che gli studenti che studiano in una regione diversa da quella in cui risiedono corrispondono al 24% del totale.

TABELLA 2

Regione Sede di studio	PIEMONTE	VALLE D'AOSTA	LOMBARDIA	TRENTINO ALTO ADIGE	VENETO	FRIULI VENEZIA GIULIA	LIIGURIA	EMILIA ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA	Totale
Regione di residenza																					
PIEMONTE	5.168	-	627	11	22	9	139	46	35	1	9	11	-	-	1	1	-	1	-	-	6.084
VALLE D'AOSTA	138	-	17	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	143
LOMBARDIA	243	-	12.337	106	234	20	53	532	60	4	20	13	3	-	8	3	-	3	8	1	13.086
TRENTINO-ALTO ADIGE	15	-	78	572	145	13	1	81	19	-	4	5	-	-	-	-	-	2	-	-	940
VENETO	103	-	505	528	5.179	417	8	507	62	6	14	12	-	-	2	2	-	-	3	-	7.334
FRIULI VENEZIA GIULIA	49	-	127	23	244	1.174	4	73	30	1	8	6	-	-	2	-	-	1	-	-	1.736
LIIGURIA	255	-	178	5	10	6	1.510	52	134	1	3	7	-	-	2	14	-	-	-	1	2.178
EMILIA ROMAGNA	135	-	654	27	88	23	17	5.129	101	2	79	18	3	-	3	1	-	9	1	1	6.272
TOSCANA	162	-	234	12	19	6	46	203	3.572	12	2	37	-	-	8	5	-	2	2	1	4.305
UMBRIA	30	-	77	3	11	4	2	108	74	647	30	131	3	-	3	-	-	-	1	-	1.188
MARCHE	120	-	216	13	64	17	3	502	72	13	1.376	48	28	-	1	1	-	-	-	-	2.594
LAZIO	268	-	272	15	30	29	9	143	146	12	32	8.212	112	6	85	6	1	3	4	3	9.356
ABRUZZO	185	-	330	7	36	13	5	330	56	14	338	184	863	1	10	5	-	-	1	-	3.277
MOLISE	71	-	42	2	9	-	-	101	46	7	68	87	60	90	53	3	-	-	-	-	639
CAMPANIA	259	-	250	6	40	19	7	215	155	20	20	220	24	10	8.605	15	20	4	-	-	9.889
PUGLIA	882	-	475	15	35	35	10	544	181	11	178	158	111	10	60	3.303	39	1	1	1	6.231
BASILICATA	147	-	67	3	10	5	2	108	91	28	10	56	7	-	87	118	268	10	-	-	1.017
CALABRIA	163	-	204	2	15	11	13	155	178	10	5	143	5	-	33	12	2	1.985	81	-	3.087
SICILIA	894	-	360	8	70	41	24	351	239	30	47	82	9	-	17	28	1	47	4.238	5	8.592
SARDEGNA	263	-	97	7	35	9	29	75	101	2	1	34	-	-	2	2	-	-	1	1.305	1.905
REGIONE ESTERA	552	-	1.350	65	149	33	12	276	97	18	80	89	51	-	34	7	-	26	37	34	2.943
totale	10.027	-	11.409	1.382	8.487	1.882	1.898	9.687	6.474	1.039	2.925	8.683	1.289	117	9.024	3.704	331	2.094	4.389	1.342	50.321

¹ NOTE:

1. sono escluse le università telematiche;
 2. la regione Valle d'Aosta non è sede di corsi di laurea di area STEM;
 3. le celle in verde (diagonale principale) riportano il numero di studenti che risiedono nella stessa regione in cui ha sede il corso di studio, pari al 73% del totale;
 4. gli studenti che studiano in una regione diversa da quella in cui risiedono corrispondono al 24% del totale;
 5. nella tabella (in azzurro) sono compresi anche gli studenti residenti all'estero, pari al 3% del totale.
- Fonte: MUR - Ufficio di Statistica. Elaborazione su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti universitari (agosto 2021)

L'incrocio tra questi dati dimostra appunto che, nonostante la fortissima spendibilità del titolo sul mercato del lavoro, l'offerta formativa del settore non risulta ugualmente accessibile sull'intero territorio nazionale, costringendo numeri molto significativi di studenti a spostarsi a grande distanza dal territorio in cui hanno conseguito il titolo di scuola media superiore per intraprendere il percorso di studi universitario desiderato.

Inoltre, si sottolinea come vi sia una significativa ricaduta in termini di imprenditorialità anche da parte dei laureati nelle regioni meridionali, ossia quella parte del Paese che più di tutte "soffre" dei processi di mobilità universitaria. Infatti, nonostante vi sia un significativo (e crescente) flusso di studenti che si sposta per studiare verso il centro o verso il nord, quelli che rimangono al sud sono poi in grado di avviare imprese, tanto da rendere marginale la mobilità successiva al conseguimento del titolo di studi (6.8%).

Dunque, la prospettiva di un ampliamento dell'offerta formativa in aree del Paese nelle quali si dimostrano attualmente carenze nell'offerta formativa in determinate materie potrebbe realizzare non soltanto una riduzione della mobilità per motivi di studio, ma anche un ritorno in termini di stimolo al tessuto produttivo delle stesse aree.



La previsione normativa in esame è inserita nell'ambito del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" ed, in particolare, dopo l'articolo 14 il quale prevede, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea e la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari. Anche tale misura, infatti, si inserisce nel percorso di profonda revisione dei percorsi di studio secondo parametri maggiormente aderenti alle esigenze del mondo del lavoro ed alla integrazione con percorsi professionali e di ricerca innovativi, secondo lo spirito del PNRR.

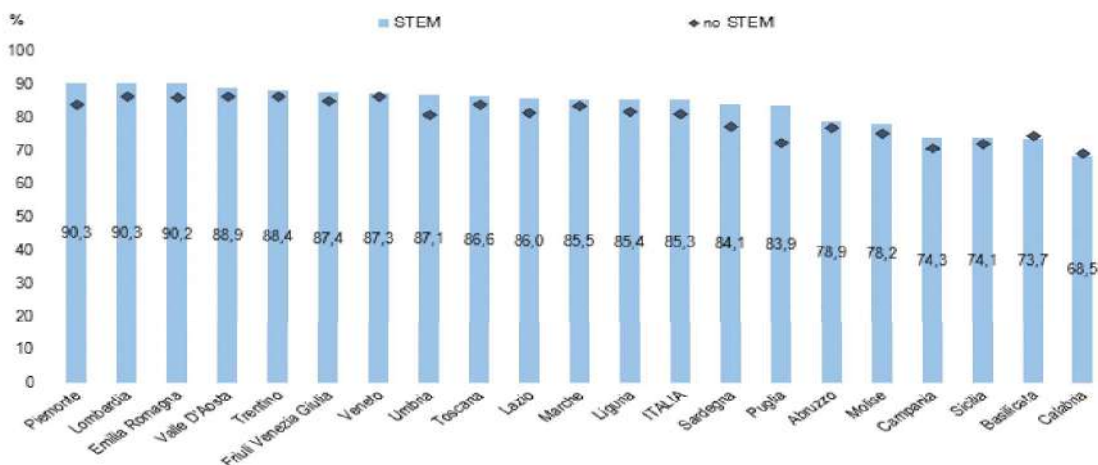
Il **comma 4** stabilisce che siano i patti stessi a prevedere l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle disponibili sulla base dei bilanci degli atenei coinvolti, ovvero eventualmente a carico di altri soggetti, pubblici o privati, firmatari dei patti. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere un cofinanziamento statale. Tale contributo viene erogato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse indicate al comma 1 in relazione a quei progetti che superino la valutazione ai sensi del comma 5. Inoltre, si stabilisce la necessità della complementarità dei contenuti e degli obiettivi dei patti rispetto alle finalità di iniziative di ricerca in corso, ovvero in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la capacità dei progetti di incentivare processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti nei patti. Tra le modalità di attuazione dei patti, si indicano, inoltre, la possibilità di stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.

Il **comma 5** prevede che i patti siano proposti e definiti dalle università e siano sottoposti alla valutazione operata da parte di una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque componenti, dei quali, due sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri tre sono designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Si introduce, pertanto, un meccanismo, altamente innovativo, per il quale le valutazioni sull'ampliamento dell'offerta formativa sono rimesse non solo al sistema universitario, ma anche al giudizio di amministrazioni deputate a definire la politica economica ed industriale del Governo.

Il **comma 6** indica i criteri sulla base dei quali dovrà essere svolta la valutazione dei patti e quindi dei sottostanti progetti. In particolare, dovrà essere valutata la capacità dei patti di colmare con riferimento alle discipline ai quali afferiscono, i divari territoriali esistenti con riferimento all'applicazione dei seguenti parametri:

- numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione. Sono pertanto ritenuti meritevoli i patti volti ad incrementare l'offerta formativa nelle discipline in cui si rileva un numero medio di laureati inferiore rispetto alla media nazionale (vedasi **tabella 1**);
- tasso di occupazione dei laureati, a tre anni dalla laurea. Ciò allo scopo di incrementare l'offerta formativa in quei settori dove, evidentemente, vi è, al momento, una maggiore difficoltà nella spendibilità del titolo di laurea. Di seguito i dati di riferimento:

TABELLA 3 - Tasso di occupazione dei laureati di 25-64 anni per area disciplinare stem vs no-stem per regione. anno 2021, valori percentuali



Fonte: Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

- c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto. Tale criterio mira a contrastare il sopra menzionato fenomeno della mobilità per studio; di seguito i dati di riferimento per tale fattore:

TABELLA 4 - Laureati STEM e spostamenti territoriali – Anno 2019

Regione	Laureati STEM sul totale dei laureati per regione di residenza	Laureati STEM sul totale dei laureati per regione del corso di laurea	Laureati in una regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione		
			STEM	NON STEM	TOTALE
Piemonte	29.7	39.1	15.6	21.8	20.0
Valle d'Aosta	24.4	-	100.0	65.7	74.0
Liguria	29.6	31.6	29.8	34.0	32.7
Lombardia	28.6	29.5	9.2	13.1	12.0
Trentino-Alto Adige	23.8	28.7	39.7	45.6	44.2
Veneto	28.6	25.4	28.4	27.3	27.6
Friuli-Venezia Giulia	26.9	29.9	29.8	32.3	31.6
Emilia-Romagna	30.0	27.6	18.0	18.7	18.5
Toscana	26.1	27.5	16.0	18.6	17.9
Umbria	25.1	21.2	43.1	33.5	35.9
Marche	27.0	26.3	44.3	36.4	38.5
Lazio	27.6	24.0	12.3	11.0	11.3
Abruzzo	27.6	15.1	57.4	35.5	41.6
Molise	27.5	11.7	78.5	62.9	67.2
Campania	28.5	30.6	12.0	21.2	18.6
Puglia	26.9	26.7	43.0	42.4	42.6
Basilicata	28.3	32.6	73.5	80.3	78.3
Calabria	27.8	33.0	33.2	47.2	43.3
Sicilia	24.7	23.3	34.7	32.7	33.2
Sardegna	25.7	24.0	28.2	22.2	23.7
Nord	28.8	29.9	18.4	21.3	20.5
Centro	26.9	25.0	19.8	18.2	18.6
Mezzogiorno	27.0	26.2	32.4	34.1	33.7
Italia	27.7	27.7	23.9	25.6	25.1

Fonte: Elaborazione Istat su dati Mur (Anagrafe Nazionale degli Studenti)

Il **comma 7** invece stabilisce un criterio di sbarramento per cui potranno accedere ai patti territoriali solo quelle università che presentino in relazione ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, parametri inferiori rispetto alla media nazionale. Tale previsione è volta a creare uno sbarramento quantitativo idoneo a valutare ex ante la valenza o meno della proposta progettuale.

Infine, il **comma 8** regola il monitoraggio delle iniziative affidandolo al Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'ANVUR, e stabilendo che gli esiti di tale verifica abbiano un impatto sulla distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, sarà cura del Ministero dell'università e della ricerca verificare con cadenza annuale il raggiungimento degli obiettivi indicati dai patti. Tale valutazione sarà svolta attribuendo particolare riferimento all'effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste nei patti e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al lasso di tempo intercorso tra la laurea ed il momento in cui i soggetti trovano occupazione, nonché alla rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro ed all'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca.

Il **comma 9** prevede che, in sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti e la relativa procedura di valutazione entro determinati termini.

Il **comma 2** della disposizione reca la copertura finanziaria della disposizione.



ART. 29.
(Misure a favore di imprese esportatrici)

La disposizione estende il sostegno, già previsto per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, alle imprese colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti, per via della guerra in Ucraina.

L'interlocuzione con gli stakeholder ha confermato che crescono non solo i prezzi delle materie prime, ma anche quelli dei semilavorati, dei prodotti finiti utilizzati per l'attività aziendale anche se non incorporati nel prodotto, nonché i costi di trasporto, sia per effetto dei rincari energetici sia per la sostituzione di importazioni dai tre Paesi con importazioni da località più remote.

Nei confronti delle imprese colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti, per via della guerra in Ucraina si consente l'accesso a finanziamenti agevolati del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per patrimonializzazione, assistiti da cofinanziamenti a fondo perduto di importo fino al 40% del totale del finanziamento.

La norma proposta è in linea con la recente comunicazione della Commissione europea sul quadro temporaneo per l'emergenza Ucraina (Temporary Crisis Framework C(2022) 1890 final del 23.3.2022), che ha previsto la possibilità per gli Stati membri di concedere anche aiuti a fondo perduto, insieme ai crediti agevolati.

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione può dichiarare compatibile con il mercato interno l'aiuto concesso per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, quale quello provocato dal conflitto in Ucraina.

Il documento finale adottato dalla Commissione ha, quindi, previsto la possibilità di concedere aiuti a fondo perduto alle seguenti condizioni:

- a) massimo di 400.000 euro per impresa;
- b) aiuto concesso nell'ambito di una misura con un budget predeterminato;
- c) scadenza il 31 dicembre 2022;
- d) l'impresa beneficiaria è stata colpita dalla crisi.

Il **comma 2** dispone che la misura di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2022 secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. Conformemente alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, si prevede che la misura sia notificata alla Commissione europea e che la sua efficacia sia subordinata alla prevista autorizzazione unionale.

ART. 30.
(Semplificazione procedurali in materia di investimenti)

La disposizione conferisce al Ministero dello sviluppo economico il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi ad investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro. Inoltre, ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti, ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.



TITOLO II

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

ART. 31.

(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

La disposizione prevede un'indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al possesso di determinati requisiti. È, in particolare, previsto che il lavoratore abbia beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico per almeno una mensilità durante il primo quadrimestre dell'anno 2022 e che non sia titolare del trattamento di cui all'articolo 32.

L'indennità sarà erogata in via automatica nel mese di luglio direttamente dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti di cui al medesimo articolo 32. È inoltre previsto che qualora il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro, potrà beneficiare esclusivamente di un'unica indennità. L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il credito così maturato dal datore di lavoro verrà successivamente compensato con l'INPS, sulla base delle indicazioni che lo stesso Istituto fornirà, in sede di denuncia ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'onere finanziario è stimato in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022.

ART. 32.

(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

La disposizione prevede un'indennità una tantum di 200 euro erogata dall'INPS in favore:

- dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con reddito personale complessivo, per l'anno 2022, non superiore a 35.000 euro lordi (**comma 1**);
- dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto (**comma 8**);
- di coloro che abbiano percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di NASPI e DIS-COLL (**comma 9**);
- di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (**comma 10**);
- dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021 (**comma 11**);
- dei lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (**comma 12**);
- dei lavoratori stagionali (**comma 13**);
- dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (**comma 14**);
- dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile (**comma 15**);



- dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva (**comma 16**);
- dei percettori di reddito di cittadinanza (**comma 18**).

ART. 33.

(Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il riconoscimento, in via eccezionale, di una indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione e relativo limite di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, l'indennità è riconosciuta una tantum per l'anno 2022 in favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il decreto definisce, altresì, i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità in questione, incompatibile con le prestazioni di cui ai precedenti articoli 31 e 32, che prevedono rispettivamente l'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e i relativi criteri di ripartizione.

ART. 34.

(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

Il **comma 1** della disposizione prevede che il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni – ovverossia i cd. “navigator” – con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, sia ricontrattualizzato da ANPAL servizi SpA. alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022.

Il **comma 2** individua la copertura nelle risorse già assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022. Ove tali risorse non siano sufficienti, la copertura è integrata con le risorse del Fondo per le politiche attive, sul quale è accantonato l'importo di 13 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede che le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica oltre il periodo di due mesi ne diano comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati. L'eventuale proroga è effettuata nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego.

Il **comma 4** stabilisce che nelle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, l'aver prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.



ART. 35.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

La disposizione è finalizzata a dare un sostegno economico agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari nazionali, ed in particolare studenti e lavoratori, per le difficoltà conseguenti all'impatto del caro energia sulle famiglie.

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60.

Quanto alla platea dei beneficiari, si evidenzia che il buono previsto dalla norma è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Quanto alle modalità di impiego, si prevede che il buono deve essere intestato al beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento.

Si precisa, altresì, che il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Inoltre, la disposizione chiarisce che resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Il **comma 2** prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria della disposizione.

ART. 36.

(Servizi di trasporto pubblico locale)

La disposizione è finalizzata ad estendere, fino alla conclusione delle attività didattiche, il mantenimento dei servizi aggiuntivi programmati.

A tal fine, la proposta al **comma 1**, per consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, anche in relazione allo svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si prevede, inoltre, il rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi, per la ripartizione delle risorse per l'anno 2022 tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale. Inoltre, si stabilisce che gli enti beneficiari delle risorse rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1° aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base



delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Da ultimo la disposizione reca la copertura finanziaria.

Il **comma 2** stabilisce che eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo e dal riparto di cui all'articolo 24 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022.

ART. 37. ***(Misure in materia di locazione)***

La norma, al fine di ridurre l'impatto economico connesso alla crisi ucraina in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di 100 milioni per l'anno 2022.

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. L'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 431 del 1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 14 settembre 2005), previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

L'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha destinato al Fondo risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e l'articolo 1, comma 234, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha destinato ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Successivamente l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo sopra richiamato.

Con decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 luglio 2019, del 6 maggio 2020, del 12 agosto 2020 e del 19 luglio 2021 sono state ripartite le risorse relative alle annualità 2019-2021.

ART. 38. ***(Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)***

La disposizione è volta a garantire la completa ed efficace attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso.

Tali interventi sono finalizzati a dotare il Paese di una infrastruttura tecnologica all'avanguardia che abiliti l'automazione e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della Pubblica Amministrazione nei piccoli centri urbani e nei territori più difficilmente raggiungibili, promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale in relazione alle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio, accelerando la trasformazione digitale e superando il c.d. "digital divide".

A tal fine, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno "sportello unico" di prossimità nei comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed affidi l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Nell'esercizio delle funzioni di



cui al presente articolo, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio ed è sottoposto al rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 39.
(Disposizioni in materia di sport)

La norma consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse residue stanziare in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi residui sul "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano".

Il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 9 comma 3, infatti, ha disposto che le risorse di tale Fondo possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni. La norma proposta, quindi, nel convogliare le risorse residue dei provvedimenti di cui al decreto Sostegni e Sostegni bis nell'ambito del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", consente una maggiore omogeneità nella strategia di *policy* per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo, senza parcellizzare tra diversi provvedimenti attuativi, con le conseguenti tempistiche dilungate.

CAPO II
MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

ART. 40.
(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

Il **comma 1** dispone l'incremento del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario corrente allo scopo di concorrere ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

Il **comma 2** dispone che alla ripartizione delle risorse accedano tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il **comma 3** incrementa il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 27, comma 2 del decreto-legge "energia", n. 17/2022 da destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, ripartendolo tra comuni, città metropolitane e province.

Il **comma 4**, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica, concede agli enti locali, per il solo anno 2022, la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione disponibile e accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 al fine di consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2022 entro il termine previsto del 31 maggio 2022.

Il **comma 5** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 41.
(Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)

La norma in esame, al fine di sostenere finanziariamente le province e le città metropolitane, il cui finanziamento è strettamente correlato al gettito dell'IPT e dell'RC Auto, prevede un contributo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 in favore degli enti che abbiano subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16% (IPT) e al 10% (RC Auto). Il riparto del predetto contributo è demandato ad apposito decreto interministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021



ART. 42.
(Sostegno obiettivi PNRR grandi città)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a 800.000 abitanti. Nella tabella 1, allegata al presente decreto, sono indicati gli importi spettanti a ciascun comune.

Si prevede, inoltre, che con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, siano:

- individuati per ciascun comune il Piano degli interventi e adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea;
- disciplinate le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.

La norma, inoltre, dispone che agli interventi ricompresi nel Piano degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

ART. 43.
(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

Il **comma 1** è finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente, ai degli articoli 243-bis o 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tale scopo si istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Si prevede che tale fondo sia ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, risultante dall'ultimo rendiconto disponibile inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

I **commi da 2 a 7**, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dai contributi indicati al comma 568 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedono la stipula tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Sindaco del comune interessato di un accordo per il ripiano del disavanzo stesso. In particolare la sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune ad adottare una serie di iniziative, previste dall'art. 1, comma 572 della legge di bilancio 2022, n. 234 del 2021, tra le quali l'incremento fino ad almeno l'1% dell'addizionale comunale all'Irpef, i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno.

Il **comma 8** estende la possibilità di sottoscrivere un accordo per il riequilibrio strutturale previsto dai commi da 2 a 7 ai comuni capoluogo di provincia e città metropolitana con un debito pro capite superiore a 1.000 euro (potenzialmente 14 comuni sede di capoluogo di provincia e 4 sede di capoluogo di città metropolitana), non interessati dagli accordi di cui alla legge 234 del 2021 e al comma 1 del presente articolo, rivedendo in parte le misure di potenziamento delle entrate.

Commi 9 e 10. La disposizione è finalizzata a riconoscere al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, correlato alle maggiori attività connesse alla "Riforma del quadro fiscale subnazionale" (Riforma 1.14) prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno



2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le Regioni (M1C1-119) e per le Province e le Città metropolitane (M1C1-120), e delle corrispondenti tappe intermedie, e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021. La specificità del ruolo del Presidente, riguardo agli altri componenti, è da ricondurre al fatto che la sua nomina non è in rappresentanza di altri soggetti (Anci, Ifel, Ragioneria, DF, Sose). La figura del Presidente è, peraltro, scelta in funzione delle competenze tecniche sulle materie di interesse della Commissione, quindi, non ha un vincolo di mandato o di rappresentanza come per gli altri componenti e deve avere un ruolo tendenzialmente imparziale.

Il **comma 11** consente ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile.

Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc.

Se non ci fosse detta disposizione, nel 2022, ad esempio, i comuni non potrebbero adottare gli atti in questione entro il nuovo termine di approvazione del bilancio, fissato al 31 maggio dal comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del D. L. n. 228 del 2021 in cui la disposizione in commento si inserisce.

Infine, con riferimento all'ipotesi in cui l'approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI avvenga in data successiva all'adozione del bilancio di previsione del singolo comune e allo scopo di evitare l'onere della riapprovazione complessiva dello stesso, l'ultimo periodo della norma consente di effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

CAPO III **DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA**

ART. 44.

(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

In ragione del perdurare del conflitto ucraino e del conseguente numero di ingressi sul territorio nazionale, che ha già superato la stima di 100.000 unità, nonché delle cifre attuali (pari a circa 65.000 domande) sulle richieste presentate di protezione temporanea a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, si ravvisa la necessità di rafforzare le misure di assistenza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina.

In particolare, il **comma 1** estende la platea dei destinatari delle misure già disposte con l'articolo 31 del decreto-legge n. 21 del 2022 e attuate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022.

Alla lettera a) si provvede ad incrementare le misure di accoglienza diffusa per un massimo di ulteriori 15.000 unità, su cui sono attualmente in corso di verifica le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti proponenti a seguito dell'avviso indetto con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, di cui all'articolo 31, lettera a) del citato decreto-legge.

Parimenti, la lettera b) estende di ulteriori 20.000 unità la platea di potenziali destinatari del contributo di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del citato articolo, come disciplinato dall'articolo 2 dell'OCDPC 881/2022, mentre la lettera c) estende di ulteriori 20.000 unità i destinatari delle misure di assistenza sanitaria, in condizioni equivalenti a quelle dei cittadini italiani, come previste dall'articolo 31, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 21 del 2022, nonché dall'art. 5 dell'OCDPC in parola.

Il **comma 2** autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità, nell'ambito. Considerato che i tempi tecnici necessari per l'attivazione delle citate disposizioni hanno richiesto l'impiego di alcune settimane e che, ad oggi, non è ancora noto l'effettivo impegno delle relative risorse, la disposizione intende riservare al Dipartimento della Protezione Civile un opportuno



marginale di flessibilità affinché, nei limiti delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 21 del 2022 come integrate dal presente provvedimento, l'attuazione pratica delle misure, nei limiti massimali e di importo ivi indicati, possa avvenire entro il tetto della copertura finanziaria disponibile, anche in sovrannumero rispetto ai limiti numerici stabiliti dalla norma originaria come integrata, allo scopo di assicurare il più efficiente impiego delle risorse disponibili con l'obiettivo di ampliare al massimo la capacità di accoglienza pubblica che le citate disposizioni definiscono.

Il **comma 3** è volto a incrementare le risorse del Fondo destinato all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina di cui all'art. 5-quater del 14/2022, come convertito con legge 5 aprile 2022, n. 28.

Il **comma 4** prevede, al fine di rafforzare l'offerta di servizi sociali dei comuni più direttamente coinvolti nelle eccezionali attività di accoglienza a seguito dell'emergenza in atto, la possibilità che il Dipartimento della protezione civile possa riconoscere in favore dei predetti comuni una tantum, anche avvalendosi del supporto dei Commissari delegati nominati con ocpcd 872/2022 e dei Presidenti di Provincia autonoma di Trento e Bolzano. Per l'attuazione della disposizione in esame è autorizzata la spesa, quale limite massimo di 40 milioni di euro. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo in parola si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.

Il **comma 5** dispone che per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Il **comma 6** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della norma.

ART. 45.

(Misure per l'attività di emergenza all'estero)

La disposizione, al **comma 1**, è volta a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale, esigenza ulteriormente accresciuta a seguito della crisi ucraina per cui, in data 25 febbraio u.s., è stato deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero. In particolare, al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate delle modifiche volte a precisare l'ambito di applicazione della disposizione.

Il **comma 2** è finalizzato a riallineare il dettato del Codice a quanto previsto per le risorse unionali rescEU a seguito delle novelle normative intervenute. A differenza di quanto previsto per gli altri strumenti operanti nell'ambito del meccanismo unionale, le risorse rescEU infatti una volta rese disponibili non sono più nella disponibilità degli Stati membri che, salvo clausole di esclusione predeterminate, sono obbligati ad impiegarle a seguito di una richiesta di attivazione. In ragione di tale caratterizzazione delle risorse rescEU quali risorse unionali e non nazionali, la Commissione europea provvede a rimborsare integralmente i costi operativi, nonché a rimborsare, rispettivamente nella misura del 75% se in ambito Ue e del 100% se in Paesi terzi, i costi di trasporto. Il numero di attivazioni rescEU e la relativa entità non è predeterminabile a priori, ma generalmente si tratta di un numero di attivazioni limitate. Ciò premesso, in ragione dell'automatismo e dell'immediatezza dell'attivazione a livello Ue, non discrezionale da parte del Paese membro, si istituisce il fondo per la partecipazione a RescEU nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale fondo è destinato a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU ed ha una dotazione iniziale di 3.000.000 per l'anno 2022. Le risorse rimborsate dalla Commissione europea confluiranno nel Fondo.

ART. 46.

(Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)

L'articolo è finalizzato al conferimento del potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione in ordine all'applicazione di disposizioni in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione italiano (Dlgs 62/2017, DPR 122/2009, DM 741/2017, DM 742/2017, nonché OM 64/2022, OM 65/2022 specifiche per l'anno scolastico 2021/2022). La possibilità di derogare alle suddette norme, limitatamente agli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane a seguito della guerra in Ucraina, e quindi dopo il 24 febbraio 2022, si rende necessaria in



considerazione del fatto che l'iscrizione di tali bambini, alunni e studenti nel sistema scolastico italiano è avvenuto (e sta ancora avvenendo) in una fase avanzata dell'anno scolastico, in prossimità degli scrutini finali e degli esami di Stato. Al fine di garantire la massima inclusione, tutti gli alunni e studenti ucraini rifugiati sono stati inseriti nelle istituzioni scolastiche dando priorità, nella prima fase dell'accoglienza, corrispondente agli ultimi mesi di questo anno scolastico 2021/2022, alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all'affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti.

Le evidenti difficoltà degli alunni e studenti ucraini, sia in termini di mancata conoscenza dell'italiano – intesa come lingua veicolare di tutti gli apprendimenti – sia in termini di possibile mancata conoscenza dell'alfabeto latino (uso prevalente del cirillico), determinano la necessità di procedere ad una valutazione globale che tenga conto della suddetta situazione emergenziale e che deroghi alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti per ciascuna disciplina con giudizi descrittivi per la scuola primaria e con voti in decimi per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Maggiori difficoltà si evidenziano per gli studenti ucraini iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado che, a normativa vigente, dovranno sostenere gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo con prove scritte e orali. Il potere di ordinanza, pertanto, ha lo scopo di prevedere significative misure di semplificazione derogatorie degli esami di Stato previsti dal sistema di istruzione italiano, anche in considerazione del fatto che molti studenti stanno continuando a seguire a distanza le lezioni secondo il percorso ucraino e che una legge speciale dell'Ucraina ha recentemente disposto il rilascio del diploma finale del percorso di studi ucraino senza lo svolgimento dei prescritti esami.

Alla data del 9 maggio 2022 – considerando comunque la variabilità dei dati, in continua evoluzione - gli studenti ucraini, iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono potenzialmente destinatari della norma derogatoria in tema di valutazione degli apprendimenti sono:

Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
10.399	5.226	2.103

Di questi, i potenziali destinatari della norma derogatoria in tema di esami di Stato sono soprattutto gli iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado statali e paritarie, dal momento che sono pochissimi gli iscritti nelle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie:

REGIONE	CLASSE TERZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	CLASSE QUINTA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Abruzzo	43	0
Basilicata	4	0
Calabria	33	0
Campania	93	5
Emilia-Romagna	158	0
Friuli	44	1
Lazio	67	2
Liguria	34	0
Lombardia	275	0
Marche	30	1
Molise	2	0
Piemonte	83	0
Puglia	25	0
Sardegna	13	0
Sicilia	40	0
Toscana	90	1



Umbria	19	1
Veneto	123	0
Totale	1.176	11

ART. 47.

(Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)

Commi da 1 a 13. Conversione delle banconote in hryvnia. In attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C 166/01) “relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina”, la norma, al comma 1, consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia (“banconote ucraine”) con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia (“banche italiane”) elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.

È stabilito in 10.000 hryvnia l'importo massimo che potrà essere cambiato in euro da ciascun avente diritto. Il tasso di cambio hryvnia /euro applicabile alle operazioni di cambio sarà comunicato periodicamente dalla Banca d'Italia. A tale tasso di cambio, la medesima Banca d'Italia rimborserà, in euro, le banche italiane per le operazioni di cambio eseguite.

In particolare, ai sensi del comma 9, la Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4,7 e 8. Ai sensi del comma 10, è concessa la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, per la copertura del rischio di mancato cambio della valuta ucraina da parte della Banca Nazionale di Ucraina, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 8 tra le due Banche Centrali. La garanzia dello Stato è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata.

Il comma 13 prevede che gli oneri a carico della finanza pubblica siano quantificati in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4,7 e 8 e in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. A tale fine si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di pari importo a copertura della garanzia, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Commi 14-17 Prestito Ucraina. L'Ucraina sta subendo ingentissimi danni economici e sociali legati all'aggressione russa. Per contenere i danni all'economia e alla popolazione e fronteggiare spese per il funzionamento della amministrazione pubblica, ed evitarne il collasso, il Paese necessita di sostanziali risorse e finanziamenti da partner esterni.

Alla comunità internazionale, e in particolare ai Paesi del G7, ad altri importanti donatori – tra cui l'UE – e alle istituzioni finanziarie internazionali (tra cui la Banca Mondiale, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Europea per la ricostruzione allo sviluppo) si chiede di sostenere il Paese con ingenti e tempestivi pacchetti finanziari.

Finora l'Italia ha contribuito con 110 milioni di euro a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo, 26 milioni di euro per interventi e umanitari, e un apporto stimato in 500 milioni di euro per l'accoglienza a circa 100.000 rifugiati ucraini nel nostro Paese. Tuttavia, in qualità di Paese G7 e importante membro UE, è richiesto anche all'Italia di rivestire un ruolo di primo piano nel sostegno all'Ucraina e di contribuire allo sforzo congiunto con ulteriori risorse adeguate alla contingenza gravissima del momento.

In linea con lo sforzo profuso dai principali partner internazionali, al **comma 14** si dispone che il Ministero dell'Economia eroghi prestiti all'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro. Viene inoltre stabilita la collocazione delle risorse presso il MEF. Viene precisata anche, a salvaguardia dell'azione che si vuole porre in essere, l'impignorabilità dei fondi, a somiglianza di quanto stabilito altrove (L. 125/2014, art. 8 comma 2-bis).

Il comma 15 verte sulla destinazione d'uso dei fondi (supporto al funzionamento della pubblica amministrazione ucraina) e stabilisce alcuni criteri generali tra cui la stabilità macroeconomica che sottende il tema della sostenibilità del debito

Il comma 16 stabilisce due importanti modalità di attuazione, che pur in via non prescrittiva, vengono indicate all'autorità esecutiva: a) il parallelismo del prestito italiano con altri prestiti e iniziative internazionali in favore dell'Ucraina, modalità preferita dall'Ucraina stessa come emerso in alcuni contatti ufficiali bilaterali, e che presenta maggiori garanzie per lo Stato erogante, permettendo un controllo maggiormente efficace da parte



delle istituzioni finanziarie multilaterali e/o europee circa la correttezza dell'impiego dei fondi, e un allineamento con le metodologie di gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti da esse poste in essere; b) la possibilità di concedere il/i prestito/i attraverso Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per la gestione di tali interventi è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.

Il comma 17 fa riferimento al contenuto minimo degli accordi di finanziamento stipulati tra il Ministero dell'Economie e delle Finanze e il Governo ucraino, anche per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A., che comprendono: a) i termini e le condizioni finanziarie, dei prestiti in coerenza con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale; b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica; c) le modalità di restituzione del prestito e degli eventuali interessi (es. su base semestrale).

Il comma 18 prevede che i rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Nel comma 19, per il principio di semplificazione, si indica nella reportistica vigente il luogo più efficiente per fornire una informativa alle Camere sull'attuazione della norma.

Il comma 20, per le attività oggetto della convenzione, autorizza nel 2022 la spesa a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.

ART. 48.

(Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)

L'Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 562/2022 di modifica ai REGG. (UE) 1303/2013 e 223/2014, per avviare un'ulteriore iniziativa, denominata "CARE" che si aggiunge alle misure temporanee di protezione dei rifugiati dalla guerra in Ucraina.

Tra le varie misure il Reg. (UE) 562/2022, con il duplice obiettivo di alleviare l'onere sui bilanci pubblici degli Stati Membri causato dalla necessità di rispondere alla situazione di crisi derivante dalla guerra in Ucraina e di accelerare l'attuazione dei programmi e consentire gli investimenti necessari per la ripresa delle regioni, consente di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % ai programmi finanziati dal FESR, dal FSE, dal FEAD anche per il periodo contabile intercorrente tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022.

La norma, analogamente a quanto avvenuto con la disciplina di cui all'art. 242 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consente di riassegnare ai programmi operativi complementari le risorse rese disponibili dall'integrazione del tasso di cofinanziamento fino al 100%, al fine di massimizzare il contributo delle risorse della politica di coesione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza derivante dalla guerra in Ucraina.

Si evidenzia, infine, che il Reg. (UE) 562/2022 è entrato in vigore durante il periodo contabile compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 e che alla data odierna sono state già liquidate dalla Commissione Europea alcune delle domande di pagamento a valere sul FESR, FSE, FEAD presentate dalle Amministrazioni titolari dei programmi operativi finanziati da detti fondi relative al periodo contabile suddetto. In conseguenza dell'entrata in vigore del Reg. (UE) 562/2022 per quei programmi che eserciteranno l'opzione del tasso di cofinanziamento al 100% la Commissione Europea provvederà a ricalcolare la quota a proprio carico a fronte delle domande di pagamento già liquidate e ad effettuare le relative erogazioni supplementari. A fronte di tale ricalcolo il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie dovrà procedere alle necessarie compensazioni rispetto alle quote di cofinanziamento nazionale già erogate ai fini della successiva riassegnazione ai programmi complementari. A tal fine e per semplificare e velocizzare l'iter di riassegnazione, la norma prevede la possibilità per il Fondo di Rotazione di provvedere alle necessarie compensazioni anche sulle quote a carico del Bilancio dell'Unione Europea ancora da erogare.



CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI

ART. 49. *(Disposizioni in materia di spesa pubblica)*

Con la disposizione di cui al **comma 1** si intende ampliare l'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 16-bis, comma 7, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021. Quest'ultima disposizione prevede un automatico incremento degli importi e quantitativi degli strumenti di Consip e dei soggetti aggregatori relativi a categorie merceologiche che la norma individua in modo tassativo; ciò al fine del soddisfacimento immediato delle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria anche in termini di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle funzioni delle amministrazioni mediante smaterializzazione dei servizi e monitoraggio e contenimento dell'epidemia. Vista la necessità di mettere a disposizione delle amministrazioni strumenti mediante i quali effettuare le acquisizioni necessarie per garantire la più ampia digitalizzazione e far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria, si propone di ampliare il detto elenco di categorie merceologiche con l'introduzione di categorie necessarie nell'ottica della più efficiente realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione delle amministrazioni.

Il **comma 2** sostituisce l'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, introdotto dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, al fine di garantire il coordinamento con le misure già contenute nel citato articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 146 del 2021 evitando, nel rispetto dei principi di concorrenza, ulteriori incrementi di massimale per contratti per i quali si è già disposto in questo senso sulla base della norma da ultimo citata. Con il comma 2 si prevede, inoltre, in relazione all'aumento di massimale, una proroga fino al 31 dicembre 2022 per i contratti in corso alla data del 28 febbraio 2022 al fine di rendere effettiva la possibilità di adesione da parte delle amministrazioni durante un congruo lasso temporale, garantendo la massima disponibilità nei confronti delle amministrazioni di strumenti funzionali alla realizzazione delle progettualità legate al PNRR.

Il **comma 3** introduce un coordinamento normativo per estendere l'applicabilità del nuovo articolo 31-bis anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1.

Il **comma 4** apporta modifiche all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con la legge di bilancio n. 160 del 2019 è stata introdotta una modifica dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999 volta prevedere la possibilità che le convenzioni-quadro ivi previste possano essere stipulate da Consip e dai soggetti aggregatori non solo con riferimento alla generalità delle stazioni appaltanti ma anche per esigenze specifiche di determinate categorie di amministrazioni o di amministrazioni appartenenti a specifici territori. In considerazione della rilevanza che lo strumento dell'accordo-quadro ha assunto nel corso degli anni con riferimento alle attività di centralizzazione delle committenze realizzate da Consip, sia nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione che con riferimento più in generale agli strumenti per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, si propone di prevedere la medesima misura di flessibilità consistente nella possibilità di stipula di accordi quadro da parte di Consip cui possono ricorrere specifiche categorie di amministrazioni o amministrazioni di specifici territori, estendendo la disciplina già prevista per le convenzioni-quadro.

Il **comma 5** apporta modifiche alla composizione e organizzazione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, la cui partecipazione continua a non dare diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

I **commi 6 e 7** al fine di rafforzare le capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l, la quale provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale a tempo determinato con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione. Il **comma 8** individua l'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, e reca la copertura finanziaria.

Il **comma 9** ha l'obiettivo di preservare in capo all'INPS, anche per l'esercizio finanziario 2022, la capacità di spesa per il finanziamento dello sviluppo dei servizi finalizzati a consentire l'erogazione delle prestazioni



destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza in corso e stabilisce per l'esercizio 2022 il limite massimo di incremento del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 50.

(Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)

I **commi da 1 a 4** sono volti al recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019, che apporta le occorrenti modificazioni alla disciplina contenuta in MiFID che devono essere trasposte a livello domestico.

In ordine alla direttiva in esame è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione per mancato recepimento entro il termine previsto (30 giugno 2021). Stante l'urgenza rappresentata dalla sussistenza di una procedura di infrazione già avviata, si è reso necessario procedere all'attuazione della direttiva in esame mediante il presente articolato, di cui si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte.

Il **comma 1** contiene le modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che si rendono necessarie per esigenze formali di allineamento alla direttiva (UE) 2019/2177.

Il **comma 2** dell'articolo in commento contiene le modifiche al Testo Unico della Finanza (di seguito "TUF"), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativamente alle disposizioni in materia di servizi di comunicazione dati.

In particolare, l'articolo 1 del TUF è stato emendato per adeguare la disciplina nazionale alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/2177 all'articolo 4 di MiFID II concernenti l'impianto definitorio.

Le definizioni di "APA", "ARM", "CTP" e "fornitore di servizi di comunicazione dati", contenute in MiFID II, sono state infatti trasfuse in MiFIR a seguito degli interventi di modifica apportati dal regolamento (UE) 2019/2175 di riforma delle ESAs.

In coerenza con la nuova architettura di vigilanza a livello europeo, le definizioni di APA e ARM sono state emendate al fine di specificare che le disposizioni del TUF trovano applicazione rispetto ai soggetti che - beneficiando della deroga prevista dal nuovo articolo 2, paragrafo 3, di MiFIR e dai relativi atti delegati - non ricadono nell'alveo delle attribuzioni dell'ESMA, restando sottoposti alle competenze autorizzatorie e di vigilanza dell'Autorità nazionale.

A tal fine, le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo in commento modificano, rispettivamente, l'articolo 1, commi 6-undecies e 6-duodecies del TUF.

La **lettera c) del comma 2** contiene le modifiche all'articolo 4 del TUF al fine di circoscrivere le competenze nazionali sugli APA e ARM che non rientrano nella sfera di vigilanza diretta dell'ESMA.

La **lettera e) del comma 2** del presente articolo modifica l'articolo 79 del TUF.

In particolare, in linea di continuità con l'approccio già adottato in sede di recepimento della MiFID II, la Consob viene confermata quale Autorità nazionale competente in materia di autorizzazione e vigilanza sugli APA e ARM che, beneficiando di una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, di MiFIR, non ricadono nell'alveo delle competenze dirette dell'ESMA.

Tenuto conto che la disciplina MiFID concernente il procedimento di autorizzazione (e di revoca) dei fornitori di servizi di comunicazione dati (ivi inclusi gli APA e ARM rientranti nelle attribuzioni delle autorità nazionali competenti) e le condizioni per l'esercizio dell'attività è stata trasfusa in MiFIR a seguito degli interventi apportati dal regolamento (UE) 2019/2175 di riforma delle ESAs, i commi 1 e 2 dell'articolo 79 del TUF richiamano l'applicazione delle pertinenti disposizioni della normativa europea direttamente cogente. Conseguentemente, le norme del TUF con cui è stata data attuazione alla disciplina MiFID sono state abrogate, come di seguito indicato.

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 79 del TUF prevede che la Consob tenga un elenco, accessibile al pubblico, dei soggetti autorizzati a gestire APA e ARM in conformità a quanto previsto da MiFIR. Resta fermo che, ai sensi del predetto regolamento europeo, tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati, anche quelli sottoposti alla vigilanza nazionale, saranno iscritti in un apposito registro tenuto dall'ESMA.

In conformità a quanto prescritto dagli articoli 22 e 77, paragrafo 1 di MiFID II, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/2177 in esame, la Consob conserva sugli APA e ARM autorizzati in conformità a MiFIR, che beneficiano della deroga ivi prevista, i poteri informativi, di indagine, ispettivi e di intervento già previsti nel



(pre)vigente quadro. Il comma 2 dell'articolo 79, TUF, specifica che le competenze di vigilanza della Consob riguardano anche i gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o ARM a cui si applica la deroga ex MiFIR, in linea con quanto previsto dal nuovo articolo 27-ter, paragrafo 2 di MiFIR che, mutuando quanto già previsto in MiFID, dispone che *“Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione può anche fornire i servizi di un APA, un CTP o un ARM, previa verifica da parte dell'ESMA o della pertinente autorità nazionale competente che l'impresa di investimento o il gestore del mercato ottemperi al presente titolo. La fornitura di tali servizi è inclusa nella loro autorizzazione”*.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 79 del TUF, riprendendo quanto già previsto dal comma 4 dell'articolo 79-bis del TUF, riconosce alla Consob la facoltà di disciplinare, a livello di regolamentazione secondaria, le procedure di autorizzazione e di revoca dei predetti operatori.

In coerenza con la soppressione del Titolo V della MiFID II (*“Servizi di comunicazione dati”*) in virtù della direttiva (UE) 2019/2177, gli articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 del TUF vengono abrogati ai sensi del comma 2, lettere f), g) ed h) dell'articolo in esame.

Come premesso, la corrispondente disciplina è stata trasfusa nel nuovo Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 direttamente applicabile.

Con riferimento alle disposizioni in materia sanzionatoria di cui alla Parte V del TUF, queste vengono modificate in linea con la nuova architettura di vigilanza europea. Tali modifiche, contenute nel **comma 2, lettere i), l), m), n) ed o)**, concernono gli articoli 166, 188, 190.3, 190-bis e 190-quinquies, TUF.

Segnatamente, anche l'articolo 166, comma 1, lettera c-bis) e comma 3 del TUF sono modificati per adeguare la disciplina nazionale alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/2177 alla MiFID II concernenti l'impianto definitorio. Come premesso, invero, le definizioni di *“APA”*, *“ARM”*, *“CTP”* e *“fornitore di servizi di comunicazione dati”* contenute in MiFID II, sono state trasfuse in MiFIR a seguito degli interventi di modifica apportati dal regolamento (UE) 2019/2175 di riforma delle ESAs.

L'articolo 188, comma 1, del TUF è integrato al fine di circoscrivere l'ipotesi dell'utilizzo abusivo della denominazione *“APA”* o *“ARM”* ai soli operatori rientranti nel perimetro della deroga ex MiFIR.

Le modifiche all'articolo 190.3, comma 1, lett. f) del TUF sono funzionali ad adeguare la disciplina sanzionatoria alle modifiche apportate all'articolo 70 di MiFID II dalla direttiva (UE) 2019/2177 che – in ragione della nuova architettura delle fonti europee – sottopone a sanzione la violazione da parte degli APA e degli ARM che beneficiano della deroga delle disposizioni MiFIR loro applicabili, in luogo della (pre)vigente disciplina contenuta in MiFID e trasposta nel TUF.

In considerazione di ciò, a livello domestico, eventuali inosservanze della normativa applicabile agli APA e ARM a cui si applica la deroga ex MiFIR potranno essere puniti ai sensi dell'articolo 190.4 del TUF, la cui formulazione vigente risulta già idonea a coprire le menzionate fattispecie, non necessitando pertanto di modifiche.

Infatti, l'articolo 190.4, nella versione attuale, prevede che *“1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.”*.

In virtù delle modifiche di cui dalla direttiva (UE) 2019/2177, i paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b) dell'articolo 70 di MiFID II, richiamati dalla disposizione nazionale, includono i riferimenti normativi alla pertinente disciplina MiFIR applicabile agli APA e ARM in deroga (*id est*, articoli 27-ter, 27-septies, paragrafi 1, 2 e 3, 27-octies, paragrafi da 1 a 5, 27-decies, paragrafi da 1 a 4 di MiFIR), consentendo pertanto la punizione di eventuali inottemperanze.

La rubrica dell'articolo 190-bis del TUF è modificata per tenere conto della nuova architettura di vigilanza a livello UE, mentre il contenuto precettivo della disposizione non necessita di adeguamenti.

Gli interventi di modifica all'articolo 194-quinquies del TUF tengono conto del nuovo assetto normativo che rende applicabile agli APA e ARM che rientrano nelle competenze di vigilanza nazionali la pertinente normativa MiFIR. Conseguentemente nella lettera a-ter) del comma 1 della disposizione in esame è stato espunto il richiamo all'abrogato articolo 79-ter.1.

In linea di continuità con l'approccio adottato in sede di recepimento di MiFID, ove la misura sanzionatoria del *“pagamento in misura ridotta”* è stata estesa alle violazioni della disciplina sui requisiti organizzativi di APA e ARM, la lettera a-quater) del medesimo comma 1, è integrata al fine di richiamare le disposizioni



MiFIR che sanciscono i doveri organizzativi (anche) per gli APA e gli ARM sottoposti alle competenze nazionali.

I commi 3 e 4 contengono le disposizioni transitorie e finali. Segnatamente, il comma 3 è funzionale a specificare che la Consob mantiene la competenza a deliberare sulle istanze di autorizzazione presentate dai fornitori di servizi di comunicazione dati ai sensi delle disposizioni del TUF vigenti prima dell'entrata in applicazione delle modifiche normative di recepimento della direttiva 2019/2177, in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 54-bis, paragrafo 2, secondo capoverso, MiFIR (così come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175), ai sensi del quale *“Tuttavia, una richiesta di autorizzazione che sia stata ricevuta dalle autorità competenti prima del 1° ottobre 2021 non è trasferita all'ESMA e la decisione di registrare o di rifiutare la registrazione è presa dall'autorità competente”*.

Il comma 4 dell'articolo in commento concerne la clausola di invarianza finanziaria. In particolare, viene previsto che dall'attuazione dell'articolo medesimo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità di vigilanza interessata (Consob) già svolge, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione; pertanto, si dispone che questa provveda all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** interviene sulla disciplina che fa divieto ai soggetti beneficiari di aiuti di Stato non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti. Come regola generale della normativa europea sugli aiuti di Stato, le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali ed incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero di quelli dichiarati illegittimi (i.e. principio *Deggendorf*).

Tale principio non si applica tuttavia – per espressa previsione normativa europea – nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturali.

Analogamente, considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia da Covid-19 e, quindi, la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate – in conformità alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*, e successive modificazioni - per far fronte a tale situazione eccezionale, la stessa Commissione europea ha comunicato che il principio *Deggendorf* non si applica a dette misure. Le quali, del resto, sono volte essenzialmente a sostenere l'economia colpita dalle conseguenze negative della pandemia da Covid-19.

Pertanto, attesa la vigenza della norma nazionale che prevede il divieto generale di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente (i.e. art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234), nel 2020 si è reso necessario disporre una deroga espressa a detta norma. Di qui, l'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Più di recente, a fronte del conflitto russo – ucraino e delle gravi conseguenze che dallo stesso stanno derivando per l'economia, la Commissione europea ha adottato la comunicazione 24 marzo 2022, C (2022) 1890, *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”*.

Ne deriva che, a fronte di tale nuova Comunicazione, evidenti ragioni di parità di trattamento postulano la necessità di ritenere anche le misure di aiuti di Stato adottate ai sensi del nuovo *Temporary Framework* sottratte al principio *Deggendorf*. E tanto per le medesime ragioni di cui sopra, vale a dire la necessità di sostenere l'economia nazionale molto gravemente colpita dalle conseguenze negative di un evento eccezionale ed imprevedibile (i.e. il conflitto russo – ucraino).

Di qui, dunque, l'opportunità di adeguare il dettato dell'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, introducendo una disposizione – i.e. il nuovo comma 1-quater – che espressamente estenda agli aiuti concessi ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022)1890 quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 53.

In forza del comma 1-quater, pertanto, gli aiuti concessi ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890, e successive modificazioni, possono essere erogati anche agli operatori economici che, ad oggi, risultino tenuti a restituire aiuti di Stato precedentemente ricevuti e dichiarati illegittimi. Il che – si precisa - non fa venire meno l'obbligo di restituire tali aiuti. Al contrario, in nuovi aiuti saranno erogati al netto di quanto i suddetti beneficiari devono restituire. L'articolo, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 51.
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

Il **comma 1** mira, anzitutto, a consentire il rinnovo, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, di alcuni degli incarichi già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. In particolare, la disposizione è volta a consentire il rinnovo, per la durata massima di quindici mesi e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023, di 452 incarichi autorizzati dal Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DGABAP), di cui 387 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici. Si prevede inoltre che, per la medesima durata e con la stessa scadenza, possano essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi. Più in dettaglio, in virtù della disposizione si intende consentire il conferimento di 100 nuovi incarichi sempre da parte della DGABAP. Le due facoltà previste dal comma in esame – ossia quella riguardante rinnovo degli incarichi già autorizzati dalla DGABAP, nonché quella di conferimento, da parte della stessa, di nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – si giustificano alla luce del considerevole carico di lavoro cui gli uffici periferici del Ministero devono far fronte ai fini dell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNIEC.

Il **comma 2** concerne la segreteria tecnica istituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, l'articolo 29, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge, ha invero istituito, presso il Ministero della cultura, la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. Il comma 4 del medesimo articolo ha previsto che presso la Soprintendenza speciale venga costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Il comma in esame mira ad aumentare il numero di esperti di cui la segreteria tecnica può avvalersi, in particolar modo prevedendo che possano essere conferiti ulteriori incarichi di lavoro ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il **comma 3** incrementa per gli anni dal 2022 al 2026, con risorse pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno, lo stanziamento già disposto dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 e fino al 2026.

Sulla base di tale articolo, il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales s.p.a. per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. Per tali interventi la società Ales s.p.a. è qualificata di diritto centrale di committenza.

L'incremento è finalizzato a garantire, mediante un adeguato supporto tecnico, la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di musei, cinema e teatri di cui al PNRR – Misura 1.3 (Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei).

Il **comma 4** reca disposizioni di carattere finanziario relativamente ai commi 2 e 3.

Il **comma 5** introduce disposizioni al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la crisi ucraina il Dipartimento della protezione civile ha messo in campo un ampio dispiegamento delle risorse disponibili per fronteggiare l'emergenza umanitaria in corso sia nel territorio estero che in quello nazionale. Non si può, tuttavia, escludere la possibilità che il nostro territorio possa essere contestualmente interessato da ulteriori emergenze, come, ad esempio, quelle di natura sismica o alluvionale, che richiedano un ulteriore dispiegamento di risorse in campo. Al fine di poter garantire un adeguato livello di assistenza e di soccorso alla popolazione e di continuare a porre in essere tutte le attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze è necessario che il Dipartimento sia pronto per gestire adeguatamente diversi livelli di intervento, finalità che si propone la norma in esame. La disposizione, pertanto, è volta ad assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile, anche tenuto conto dell'ingente dispiegamento operativo già in essere al fine di contrastare le conseguenze derivanti dalla crisi ucraina, nonché eventuali ulteriori esigenze che dovessero emergere in relazioni a ulteriori contesti emergenziali.

Il **comma 6** è teso a dirimere, con lo strumento dell'interpretazione autentica, un dubbio ermeneutico in ordine alla nozione di "sede" della Scuola Superiore della Magistratura di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. In particolare, viene chiarito che, fermo restando il numero delle sedi della



Scuola superiore della magistratura, fissato nel numero di tre (compresa la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo), le stesse potranno ricomprendere anche più uffici non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, previste a legislazione vigente. Ciò al fine di rendere adeguati alle effettive esigenze, gli spazi e i locali delle sedi nelle quali poter realizzare proficuamente le attività formative richieste per il raggiungimento degli obiettivi principali della Scuola connessi all'attuazione dei recenti provvedimenti di riforma della giustizia e di realizzazione dei progetti previsti nel PNRR.

La disposizione di cui al **comma 7** contiene una novella dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. In particolare, l'articolo 51, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti pubblici interessati - tra i quali, come risulta dall'elencazione di cui al comma 2, anche organi di rilievo costituzionale - di affidare a SOGEI, società a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al MEF, lo svolgimento di servizi informatici ad alto contenuto tecnologico. SOGEI rappresenta il riferimento principale per l'erogazione dei servizi nel campo dell'Information and Communication Technology (ICT) in favore della pubblica amministrazione centrale e negli ultimi anni il suo ambito operativo è stato ampliato, diventando infrastruttura strategica di interesse nazionale, affidataria di servizi relativi ad ambiti progettuali di rilevante interesse per il cittadino e per l'Amministrazione, spesso comuni tra più amministrazioni (es. finanza pubblica, intelligence e controlli, patrimonio dello Stato). La disposizione in esame interviene proprio sul comma 2 del suddetto articolo 51 inserendo tra i soggetti che possono avvalersi di SOGEI - lettere da a) a f-quinquies) – anche il Consiglio superiore della magistratura per favorire la riforma del sistema giudiziario attraverso l'interoperabilità tra i sistemi coinvolti, in particolare quello del Ministero della giustizia. Nello specifico, si prevede di dare corso ad una fase di assestamento funzionale ed infrastrutturale per poi dare seguito ai primi interventi di urgenza al fine della messa in sicurezza del sistema informativo del CSM e della sua reingegnerizzazione improntata alla citata interoperabilità.

Il **comma 8** apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. L'intero periodo di emergenza pandemica ha visto le Forze armate nel loro complesso e con pressoché tutti gli assetti disponibili [voli sanitari, trasporti, sanità militare (medici, infermieri biologi e infrastrutture sanitarie, laboratori), logistica, concorso alle Forze di polizia in materia di ordine e sicurezza, soccorso alle popolazioni], diuturnamente impegnate a fianco e a sostegno delle altre istituzioni, della protezione civile, delle regioni e degli enti territoriali. In buona sostanza, al di là ed oltre il concetto di "interforze" si è affermato come necessità non rinviabile il concetto del multi-dominio e dell'estrema versatilità dell'impiego di uomini e assetti anche in compiti e funzioni "non strettamente" istituzionali. Tali intendimenti hanno già preso corpo attraverso una determinazione ordinativa (del Capo di SMD) che, tra l'altro, ha collocato alle dirette dipendenze del Comando di vertice interforze, i Comandi interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS), per le operazioni nello spazio (COS) e per le operazioni in rete (COR) per i profili Cyber e per le attività e gli apprestamenti di *Cyber defense*. È del pari evidente che la dimensione *multi task, multi dominio*, il supporto costante alle Istituzioni, in aggiunta alle normali attività istituzionali sul fronte dell'addestramento e delle operazioni in Patria e all'estero, in particolare nelle diverse "missioni internazionali", impongono una necessaria rivisitazione del livello e della rilevanza del Comando operativo di vertice interforze, quale "vertice militare" di e per qualsiasi tipo di operazione in cui sono impegnate le Forze armate in Patria e all'estero. Alla luce delle rinnovate ed ampliate funzioni di comando e controllo, per il Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), il Capo di SMD ha già previsto l'attribuzione della 4ª stella funzionale. Le disposizioni di cui alle **lettere a), b), c), d), h), i), l)**, sono volte ad apportare le necessarie modifiche al Codice dell'ordinamento militare per riconfigurare il Comando operativo di vertice interforze quale Vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. In ragione di tutto quanto sopra succintamente rappresentato, ai fini della configurazione del COMCOVI quale "vertice militare", oltre alla integrazione del comma 3 dell'articolo 1094, sono apportate modifiche e integrazioni agli articoli 25, 26, 28, 29, 909 e 1378 del codice dell'ordinamento militare. Il nostro Paese, in linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO, UE e in applicazione del PNRR, sta procedendo a rafforzare le proprie capacità nel dominio cibernetico, comprese quelle militari. Ciò, in particolare, in linea con il *NATO Wales Summit* del 2016, in cui lo spazio cibernetico è riconosciuto come dominio di operazioni da presidiare e difendere stanti i frequenti attacchi alle reti paragonabili a quelli propri di un conflitto con armi convenzionali. La disposizione di cui alla **lettera e)** consente di adeguare, aggiungendo all'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [oltre a quelli tradizionali terrestre, marittimo e aereo], anche i domini cibernetico e aero-spaziale fra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale, quale funzione propria e principale dello strumento militare. L'adeguamento regolatorio recato dall'intervento sul Codice dell'ordinamento militare, oltre a essere imposto dal mutato quadro geostrategico e dalle connesse evoluzioni della "minaccia" alla sicurezza nazionale esterna, si inquadra perfettamente fra gli obiettivi di rafforzamento del perimetro di sicurezza informatica nazionale previsti dal



PNRR, in particolare, connessi alla Missione M1C1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione. La previsione sulla difesa dello spazio cibernetico opera nel pieno rispetto delle competenze di tutte le altre amministrazioni coinvolte nello specifico settore [*cyber resilience*, in capo alla neocostituita Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, *cyber intelligence*, di competenza del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza e le collegate Agenzie, *cyber crime & investigation*, attestata al Ministero degli Interni], riguardando in via esclusiva la c.d. *cyber defence*, intesa come difesa cibernetica di natura militare dello Stato. Del pari, afferendo esclusivamente ai profili di tutela militare delle infrastrutture spaziali [antenne satelliti strutture per la comunicazione satellitare etc.] strettamente connessi alla funzione di difesa nazionale, anche l'inclusione del dominio aero-spaziale non implica contrasti o sovrapposizioni di competenze, ma solo il necessario completamento e adeguamento del concetto e dell'ambito di interesse della difesa nazionale. L'integrazione, invece, all'articolo 92, comma 4, del codice dell'ordinamento militare (**lettera f**), è di mero adeguamento delle funzioni di concorso delle Forze armate al diritto primario sopravvenuto, essendo volta a includere anche i compiti [in concorso] delle Forze armate da ultimo aggiunti, sempre in materia di cybersicurezza, dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. La disposizione è intesa, inoltre, a ridefinire i requisiti per la nomina del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e la durata dell'incarico (**lettera g**). Il sistema vigente prevede che tale incarico sia conferito al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e che il relativo mandato abbia la durata massima di un anno, salvo che nel frattempo l'ufficiale debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa. In applicazione di tale sistema e in conseguenza della peculiare dinamica dei ruoli, determinatasi a seguito delle varie riorganizzazioni dell'Arma nel tempo, a partire dall'anno 2000, oggi avviene che –frequentemente– i titolari dell'incarico vi permangano per periodi talvolta anche di molto inferiori a un anno, a scapito dell'efficienza e della necessaria continuità. Proprio al fine di assicurare maggiori continuità ed efficacia nello svolgimento dell'incarico, la modifica in esame prevede che l'incarico debba essere conferito al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente e che abbia la durata di un anno. Se al termine del mandato non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.

Il **comma 9** è volto a prevedere una dilazione temporale per i procedimenti amministrativi (a titolo esemplificativo come la VIA e la VAS), nonché autorizzativi, a seguito degli effetti subiti dai sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, causati da attacchi cibernetici e che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e per i quali è interessata l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Nello specifico, si prevede che i termini relativi ai predetti procedimenti, anche per le fasi "endoprocedimentali", siano differiti di sessanta giorni. Non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione in oggetto i termini relativi ai procedimenti che riguardano il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i quali sono state predisposte misure di carattere emergenziale atte a garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal medesimo PNRR.

Il **comma 10** designa, ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-*septies* del regolamento (UE) n. 833/2014. Tale disposizione eurounitaria, introdotta dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022, stabilisce che è vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV (RT - Russia Today English, RT-Russia Today UK, RT- Russia Today Germany, RT- Russia Today France, RT-Russia Today Spanish, Sputnik) anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

Il **comma 11** reca la copertura finanziaria.



ART. 52.

(Misure in materia di società pubbliche)

Il **comma 1** si rende necessario per completare gli interventi infrastrutturali già avviati dal Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, e non ancora realizzate. La gestione commissariale, è scaduta il 30 aprile 2022 e, al fine di completare le opere previste che sono utili anche in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è necessario che le stesse confluiscono in quelle già in capo alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A., che ne garantirà la realizzazione o il completamento. L'intervento normativo è finalizzato a garantire la prosecuzione delle eventuali attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081, intestata al Commissario nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto che il medesimo Commissario cessa dall'incarico il 30 aprile 2022, come previsto dal comma 9 dell'articolo 61 del sopracitato decreto legge.

L'individuazione della società, quale soggetto giuridico deputato alla prosecuzione delle attività sopra indicate, trova la sua ratio nella necessità di garantire, senza soluzione di continuità, un'azione sinergica e coordinata, finalizzata alla realizzazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, anche per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026.

Il **comma 2** dispone l'incremento delle disponibilità (pari a 1.500 milioni) di cui all'articolo 66 del decreto-legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, e successive modifiche e integrazioni. Quest'ultimo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il rafforzamento patrimoniale, tramite aumenti di capitale o altri strumenti di patrimonializzazione, delle società controllate dallo Stato, al fine di sostenerne i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore. La norma, quindi, incrementa la disponibilità di risorse in conto capitale a beneficio delle società controllate dallo Stato, con l'obiettivo di aumentarne la capacità operativa a beneficio delle loro missioni sociali e dei loro piani strategici, nonché più in generale del processo di trasformazione dell'economia italiana disegnato dal PNRR.

ART. 53.

(Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana)

La disposizione, per assicurare la tempestiva realizzazione dei compiti Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, nella quale confluiscono le risorse allo scopo stanziare dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

ART. 54.

(Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)

La disposizione, al **comma 1**, modifica l'articolo 10 (*Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità*) del codice della strada, e, al **comma 2**, l'articolo 7-bis (*Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionali*) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

In particolare, il **comma 1**, in considerazione della complessità dell'attività istruttoria sottesa all'adozione con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di adozione delle Linee guida previsto dal comma 10 – bis del citato articolo 10, si indica nel 31 luglio 2022 la data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Ciò, al fine precipuo di evitare interruzioni dei transiti e blocchi delle filiere, dei cicli industriali e dei cantieri alimentati dai manufatti trasportati, che, per contro, si verificherebbero in considerazione:

- della perentorietà del termine attualmente fissato al 30 aprile 2022;
- dell'impossibilità, allo stato, di rilasciare l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, al di fuori delle ipotesi contemplate dall'articolo 10, comma 2, lett. b) del codice della strada, esclusivamente entro



i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.

Il **comma 2** reca la modifica del termine previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con particolare riferimento all'efficacia delle autorizzazioni all'effettuazione dei trasporti in condizioni di eccezionalità, indispensabile, per ragioni di coordinamento normativo, in considerazione del nuovo termine di adozione delle Linee guida di cui al comma 10 – *bis* dell'articolo 10 del codice della strada.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

ART. 55.

(Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)

La disposizione apporta modificazioni all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha previsto l'applicazione di un contributo da versare una tantum, a titolo di prelievo straordinario con finalità solidaristiche, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

La presente disposizione modifica la normativa previgente per i seguenti aspetti.

Con la **lettera b)** è esteso a sette mesi il periodo di riferimento per il calcolo della base imponibile del contributo straordinario che, pertanto, risulta dovuto sull'incremento del saldo delle operazioni IVA del periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020-30 aprile 2021. Con la medesima lettera b), inoltre, è elevata dal 10 per cento al 25 per cento la percentuale del prelievo.

Con la **lettera c)**, è modificata la scadenza del versamento per tener conto del termine di presentazione della LIPE riferita alla liquidazione periodica IVA del mese di aprile. In base alla presente disposizione, il contributo straordinario deve essere versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno e per la parte residua, a titolo di saldo, entro il 30 novembre 2022.

Con le **lettere d)** ed **e)** si apportano modifiche di coordinamento, per tener conto della inclusione del mese di aprile nel periodo di determinazione della base imponibile del contributo straordinario.

La **lettera a)** apporta una modifica meramente redazionale.

ART. 56.

(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il comma 1 incrementa in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Nel Fondo - disciplinato dal d.lgs. n. 88 del 2011 che lo ha così ridenominato rispetto al precedente Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate alle richiamate finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il comma 177 della legge di bilancio per l'anno 2021 (n. 178/2020) ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Il comma 2 detta disposizioni relativamente alle modalità di imputazione della riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. In particolare, con una o più delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui al citato articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, il CIPESS accerta il valore degli interventi defianziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020.

Il comma 3 introduce i nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.



In particolare, con l'introduzione del comma 7-bis viene prevista una speciale procedura e un termine al 30 giugno 2023 per la determinazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 di OGV di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, per tali interventi infrastrutturali, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Viene, inoltre, stabilito che per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.

Con l'introduzione del comma 7-ter dell'articolo 44 del d.l. n. 34/2019 viene specificato che agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, non si applica il termine per l'assunzione delle OGV di cui al comma 7, lettera b) del medesimo d.l. n. 34/2019. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tali interventi.

Il comma 7-quater conferma il definanziamento degli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b).

Il comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione delle risorse del FSC 2021-2027 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applicano i termini di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, la medesima delibera CIPESS individua quelli per i quali trova applicazione tale gestione delle risorse.

ART. 57.

(Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone che gli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (**comma 1**) ad eccezione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), che si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1 (**comma 2**) e che l'articolo 14, comma 1, lettera b), si applica a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all'Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022 (**comma 3**).

ART. 58.

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

ART. 59.

(Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto.

